GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1883 — ROMA — MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE — NUM. 226

ASSOCIAZIONI.

Gazzetta Ufficiale:	Anno	Sem.	Trim.
In Roma . . . . L.	32	17	9
In Roma a domicilio e in tutto il Regno . . . . . »	36	19	10
Gazzetta Ufficiale coi Rendiconti stenografati del Parlamento:			
In Roma . . . . L.	40	21	11
In tutto il Regno . . . . »	48	25	13

Per l'estero aggiungere le spese postali. — Un numero separato in Roma cent. 10, pel Regno 15. Un numero arretrato costa il doppio.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono dall'AMMINISTRAZIONE (*Uffizio dell'Economato del Ministero dell'Interno*) o dagli Uffizi postali del Regno. — Le associazioni decorrono dal 1° d'ogni mese.

DIREZIONE: ROMA, piazza Madama, n° 17, piano 1°

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

Votazione del 23 settembre 1883.

Torino 3° — Inscritti 19313, votanti 5609. Morra di Lavriano conte Roberto, tenente generale, eletto con voti 5013; Genin cav. avv. Federico, 232.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto del 21 giugno 1883:

Ad uffiziale:

Mignano cav. Andrea, armatore, da Napoli.
Bettini cav. Hugo, fotografo.

A cavaliere:

Raggio Armando, gerente della Società italiana di trasporti marittimi Raggio e Comp.
Lavarello Vittorio Emanuele, capitano di lungo corso.
D'Alessandro Francesco, da Napoli.

Sulla proposta del Minist. o di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreto del 21 giugno 1883:

A commendatore:

Galleano-Rosciano cav. Giacomo, direttore della sede della Banca Nazionale di Roma.
Larderel conte Florestano.
Giannini cav. Francesco, tipografo.

Ad uffiziale:

Dini cav. prof. Francesco.
Broggi cav. Carlo, industriale.
Scanu cav. prof. Gavino, rettore dell'Università di Cagliari.
Ferreri cav. Alberto.

A cavaliere:

Briosi ingegnere prof. Giovanni.
Del Torre prof. Giacomo.
Prinzi Mario, industriale.
Sanleolini Cesare, presidente della Camera di commercio di Arezzo.
Ambron avv. Eugenio, direttore della Banca popolare di Firenze.
Bietti Gio. Battista, agricoltore.
Fornasini dott. Carlo.
Santini Tullio, industriale.
Guscetti Emilio, direttore della Banca popolare di Alessandria.
D'Amelio Pasquale.
Lanna dott. Alceste.
Palma Giuseppe, industriale.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreto del 24 giugno 1883:

A commendatore:

Cassone cav. Ferdinando, Regio provveditore agli studi in Bari.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti del 14 e 17 giugno 1883:

A commendatore:

Alessandretti cav. conte Alessandro, sindaco d'Imola (Bologna).

LEGGI E DECRETI

Il Numero **1590** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno con[illegible] il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859;

Veduti i regolamenti approvati coi Regi decreti del 24 giugno 1860, 9 novembre 1861 e 30 settembre 1880;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'ordinamento delle scuole normali e magistrali, e per gli esami di magistero, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1883.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

REGOLAMENTO PER LE SCUOLE NORMALI

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Le scuole normali sono di due gradi, superiore ed inferiore; le prime con corso triennale preparano al conseguimento della patente elementare di grado inferiore e superiore; le seconde con corso biennale preparano al conseguimento della sola patente inferiore.

Art. 2. Le Regie scuole normali dell'uno e dell'altro grado saranno istituite, e le esistenti conservate, là dove i comuni, o per essi le provincie, dispongano di un casamento riconosciuto dall'autorità scolastica conveniente per ampiezza, salubrità e decenza, e lo forniscano di suppellettile e mobili secondo i modelli mandati dal Ministero.

Art. 3. Le materie d'insegnamento nelle scuole normali d'ambo i gradi sono le seguenti:

Pedagogia;

Lingua e lettere italiane;

Aritmetica, sistema metrico, contabilità e nozioni elementari di geometria;

Geografia e storia d'Italia;

Geografia fisica ed elementi di scienze naturali con applicazioni all'igiene, all'economia domestica e all'agricoltura;

Diritti e doveri del cittadino;

Calligrafia e disegno;

Ginnastica;

Canto;

Lavori di cucito e maglie per le scuole femminili;

Lingua francese, il cui studio sarà facoltativo solamente nelle scuole normali superiori. Coloro che lo desiderano, debbono pagare una tassa mensile di lire cinque.

Art. 4. Ciascuna scuola normale superiore avrà:

Un insegnante di pedagogia al quale preferibilmente sarà affidata la direzione della scuola;

Un insegnante di lingua e lettere italiane;

Un insegnante di matematica, di geografia fisica e di scienze naturali;

Un insegnante aggiunto per la geografia e storia nazionale, per i diritti e doveri del cittadino;

Un insegnante aggiunto per la calligrafia e pel disegno;

Un incaricato pel canto;

Un incaricato per la ginnastica.

Nelle scuole normali femminili vi sarà una maestra pei lavori di cucito e di maglia.

Art. 5. Nelle scuole normali inferiori il direttore insegnerà pedagogia, lingua italiana, geografia e storia nazionale, diritti e doveri del cittadino.

Un professore aggiunto insegnerà matematica, geografia fisica ed elementi di scienze naturali.

La calligrafia, il disegno, la ginnastica e il canto saranno insegnati da speciali incaricati.

Nelle scuole femminili vi sarà una maestra pei lavori di cucito e di maglia.

Art. 6. Nelle scuole normali femminili, la direzione della scuola e l'insegnamento saranno affidati preferibilmente a maestre legalmente abilitate, o che abbiano titoli riconosciuti equipollenti dal Ministero.

Art. 7. Ad ogni scuola normale superiore sarà annesso, per cura del Municipio, un corso completo di scuole elementari per le esercitazioni pratiche.

La direzione didattica di queste scuole sarà tenuta dal direttore della scuola normale.

Art. 8. Per lo stesso scopo ad ogni scuola normale inferiore sarà annessa una scuola elementare a classe unica, il cui maestro sarà nominato dal Ministro.

Art. 9. Tutte le scuole normali dovranno possedere una piccola biblioteca per uso degli insegnanti e degli alunni, una collezione dei principali apparecchi per lo studio sperimentale delle scienze naturali, un piccolo museo pedagogico ed una palestra ginnastica.

Art. 10. Il professore di pedagogia, d'accordo col professore di scienze naturali, curerà che il museo di cui all'articolo precedente, coll'aiuto degli alunni stessi, venga formandosi ed arricchendosi di tutti quegli oggetti che sono particolari alla provincia in cui ha sede la scuola.

CAPO II. — *Consiglio degli insegnanti.*

Art. 11. Tutti gli insegnanti della scuola normale, superiore ed inferiore, sotto la presidenza del direttore, e, in assenza di lui, sotto quella del professore più anziano, costituiscono il Consiglio dei professori.

Questo si aduna ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente quando il direttore lo creda opportuno o tre insegnanti ne facciano domanda al direttore per ragioni didattiche o disciplinari.

L'insegnante più giovine è segretario del Consiglio, e redige i processi verbali delle adunanze, i quali devono essere scritti in un registro legato e a pagine numerate.

Art. 12. Il Consiglio delibera a semplice pluralità di voti. Quando questi sono di numero pari, prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre siano presenti la metà dei membri più uno.

Art. 13. Nella prima adunanza dell'anno scolastico, innanzi che comincino le lezioni, il Consiglio discute, coordina ed approva i programmi particolareggiati di ciascun insegnante, sceglie i libri di testo tra quelli approvati dall'autorità scolastica, stabilisce l'orario delle lezioni e determina i giorni in cui debbono aver luogo le esercitazioni di tirocinio.

Art. 14. Nelle adunanze mensili ciascun insegnante riferisce sui risultati ottenuti nel proprio insegnamento, e sulle qualità intellettuali e morali che ha osservato negli alunni.

Il direttore espone le sue osservazioni desunte dalle frequenti visite fatte alle classi, ed in via generale dà quei consigli che crede possano giovare all'unità dell'indirizzo didattico ed al miglioramento disciplinare e morale della scuola.

Art. 15. Prima degli esami annuali il Consiglio a voti palesi giudica quali alunni non siano degni di essere ammessi agli esami, e quali meritino la promozione con dispensa dagli esami, giusta la disposizione dell'art. 48 del presente regolamento.

Art. 16. Finiti gli esami ogni insegnante presenta al Consiglio una relazione sul modo con cui ha condotto il proprio insegnamento, e sul profitto che ne ottennero gli alunni.

Art. 17. Il Consiglio inoltre dà il suo parere sulle domande di ammissione ai corsi od agli esami nei casi di dubbia applicazione del regolamento, e trasmette le domande medesime col proprio avviso al Consiglio provinciale scolastico o al Ministero, secondo i casi; giudica delle pene da infliggersi per mancamenti gravi, e propone premi ed incoraggiamenti agli alunni di singolare diligenza negli studi e nella condotta.

CAPO III. — *Del direttore.*

Art. 18. Il direttore ha la responsabilità del buon andamento didattico e disciplinare della scuola;

Fa osservare esattamente l'orario;

Assiste di quando in quando alle lezioni;

Dirige gli esercizi di tirocinio e provvede che questi siano fatti regolarmente e con attenzione;

Riceve le iscrizioni ai corsi ed agli esami, e dei voti riportati dagli alunni, così negli esami di ammissione come in quelli di promozione, tiene nota nei registri annuali;

Promove il parere del Consiglio degli insegnanti sull'applicazione delle maggiori pene agli alunni nei casi di mancamenti gravi;

Tiene nota delle classificazioni mensili assegnate da ciascun insegnante;

Tiene un registro delle assenze degli insegnanti e dei congedi da essi regolarmente ottenuti.

Art. 19. Alla fine di ogni bimestre il direttore trasmette al Ministero, per mezzo del R. provveditore, un resoconto sommario delle varie adunanze tenute dal Consiglio dei professori, facendo speciale menzione di tutto ciò che può richiamare l'attenzione del Ministero e promuovere qualche urgente provvedimento.

Art. 20. Alla fine di ciascun anno fa una relazione generale sullo stato della scuola, e dopo averne dato lettura al Consiglio degli insegnanti la trasmette, per mezzo del Regio provveditore, al Ministero.

Procura che il comune adempia tutti gli obblighi suoi riguardo al casamento e alle suppellettili scolastiche, ed occorrendo si rivolge al Consiglio provinciale scolastico perchè provveda a termini di legge.

Art. 21. Per qualsiasi rapporto che la scuola possa avere colle autorità scolastiche e amministrative carteggia col R. provveditore agli studi.

Nei casi gravi ed urgenti può scrivere direttamente al Ministero, dandone però avviso al provveditore.

CAPO IV. — *Degli insegnanti.*

Art. 22. Ciascun insegnante deve tener nota del soggetto delle lezioni impartite e degli esercizi pratici che fa eseguire agli alunni nella propria classe o nella scuola di tirocinio.

Art. 23. Deve tenere in perfetto ordine il registro delle classificazioni e delle assenze degli alunni, le quali assenze saranno tutti i giorni partecipate al direttore che ne ragguaglia i parenti e ne riceve le giustificazioni.

Art. 24. Per gravi e giustificati motivi l'insegnante può ottenere dal direttore sino a tre giorni di congedo.

Per una più lunga assenza la domanda dovrà essere inviata, col parere del direttore, al provveditore agli studi, il quale può accordare un congedo non maggiore di dieci giorni.

Per un tempo più lungo la domanda di congedo deve essere fatta al Ministero.

Art. 25. Ogni bimestre ciascun insegnante fa eseguire sotto la sua vigilanza un saggio scritto da cui si possa rilevare il profitto fatto da ciascun allievo nel bimestre. Questi scritti, esaminati e giudicati dallo stesso professore, saranno consegnati al direttore perchè li conservi in archivio.

Art. 26. Alla fine dell'anno scolastico ogni professore presenta al Consiglio degli insegnanti la relazione particolareggiata del proprio insegnamento.

CAPO V. — *Degli allievi.*

Art. 27. I gradi delle pene disciplinari che possono essere inflitte agli alunni per infrazioni dei doveri scolastici o per poco buona condotta morale e civile sono:

Ammonizione dell'insegnante data privatamente;

Ammonizione pubblica in classe;

Ammonizione del direttore presenti tutti gli alunni;

Ammonizione pubblica pronunciata dal Consiglio degli insegnanti;

Esclusione temporanea dalla scuola per un tempo non maggiore di otto giorni;

Privazione del sussidio se si tratta di alunno sussidiato;

Esclusione dagli esami della sessione prossima;

Espulsione dalla scuola.

Art. 28. Le ultime tre pene non possono essere inflitte che in seguito al parere del Consiglio degli insegnanti, il quale, prima di pronunciarlo, deve chiamare innanzi a sè l'alunno per udire le sue giustificazioni.

Art. 29. Le pene della privazione del sussidio, della esclusione dagli esami e della espulsione dalla scuola divengono esecutive soltanto dopo conferma del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 30. L'alunno che per legittimi motivi abbandoni, durante l'anno, la scuola, non può essere ricevuto in altra scuola normale, se non presenta la carta d'ammissione della scuola da cui è uscito.

Questa carta firmata dagli insegnanti e autenticata dal direttore deve dichiarare il motivo dell'allontanamento, e se l'alunno fu assiduo alle lezioni ed agli esercizi di tirocinio pratico.

CAPO VI. — *Esami di ammissione e di promozione.*

Art. 31. Gli esami di ammissione si danno presso ciascuna scuola normale in due sessioni, estiva ed autunnale, ai termini dell'articolo 39 del presente regolamento.

Art. 32. La Giunta esaminatrice si compone degli insegnanti della scuola e ne è presidente il direttore.

Art. 33. Gli aspiranti debbono presentare al direttore della scuola, quindici giorni prima degli esami di ammissione, una domanda corredata dei documenti prescritti dall'articolo 364 della legge 13 novembre 1859.

Art. 34. Per l'ammissione al 1° corso di una scuola normale superiore od inferiore, l'esame scritto consta delle seguenti prove:

Componimento italiano di genere narrativo o descrittivo;

Saggio di calligrafia;

Saggio di disegno a contorno.

Nell'esame orale, che durerà non meno di un'ora, l'aspirante sarà esaminato su tutte le materie che s'insegnano nel corso preparatorio.

Per l'ammissione al secondo e al terzo corso, l'esame consta delle prove scritte ed orali stabilite per l'esame di promozione.

Art. 35. Ciascuna classe non può avere un numero di alunni inscritti superiore a 50.

Se il numero degli approvati è maggiore, e la scuola non ha classi doppie, saranno ammessi prima coloro che hanno un sussidio conseguito per concorso, e poscia i più meritevoli per numero di punti ottenuti negli esami. A parità di merito saranno preferiti i più bisognosi e quelli di più sana e robusta costituzione fisica.

Art. 36. Non è ammesso alle prove orali chi non ha ottenuto 6[10 nel componimento italiano.

Art. 37. È dichiarato idoneo alla ammissione alla scuola chi ha ottenuto 6[10 in ciascuna materia, fatta la media delle prove scritte e orali.

Art. 38. Il candidato respinto negli esami di ammissione non può ripeterli prima dell'anno scolastico successivo.

Art. 39. Gli esami di promozione hanno luogo nella prima metà di luglio, e si ripetono nella prima metà di ottobre per coloro che non furono approvati nella precedente sessione.

Art. 40. Chi nell'esame di riparazione fallisce, anche in una sola materia, deve ripetere l'anno.

Art. 41. La Giunta esaminatrice si compone dei professori titolari ed aggiunti, ed è presieduta dal direttore.

Art. 42. Negli esami di promozione le prove scritte consistono in un componimento italiano, in un saggio di calligrafia e in un saggio di disegno.

Le prove orali versano su tutte le materie indicate nel programma, sopra ognuna delle quali ciascun candidato sarà esaminato per dieci minuti.

Art. 43. È promosso l'alunno che ha ottenuto 6[10 in tutte le materie, fatta la media delle prove scritte e orali,

Art. 44. Per le prove scritte così negli esami di ammissione come in quelli di promozione ciascun insegnante della materia su cui versa la prova propone tre temi, e il direttore sceglie quello che si deve svolgere.

Art. 45. Alle prove scritte devono assistere almeno due membri della Giunta scelti dal direttore.

Art. 46. La correzione delle prove scritte e l'esame orale debbono farsi presenti tutti i membri della Giunta esaminatrice.

Art. 47. Ciascun esaminatore segna il suo voto, in tutte lettere, sul foglio scritto dal candidato, e vi nota pure il voto dato nelle prove orali.

Art. 48. Sono promossi senza obbligo d'esame quegli alunni che ottennero una media annuale di 7[10, in ciascuna materia e 9[10 nella condotta.

Art. 49. Gli alunni di una scuola normale inferiore che negli esami di patente ottengono 8[10 nella pedagogia, nella lingua italiana, nella matematica e nelle scienze naturali possono essere ammessi senza esame al terzo corso di una scuola normale superiore.

Art. 50. Gli alunni del 3° corso nelle scuole normali superiori e del 2° nelle inferiori non subiranno verun esame di promozione.

CAPO VII. — *Sussidi.*

Art. 51. I sussidi stanziati nel bilancio dello Stato, a termini dell'articolo 365 della legge 13 novembre 1859, e quelli deliberati dai Consigli provinciali o comunali a favore di alunni delle scuole normali, sono conferiti dai Consigli provinciali scolastici.

I sussidi dello Stato sono ripartiti fra le provincie del Regno a norma della tabella *C*, annessa al presente regolamento.

Art. 52. Ai sussidi stabiliti per una provincia possono aspirare tutti i regnicoli domiciliati nella provincia stessa; ma questi sussidi saranno concessi di preferenza a quegli aspiranti che non hanno domicilio nel comune in cui ha sede la scuola normale.

Art. 53. La collazione dei sussidi si fa per esame di concorso, al quale può prender parte chi, oltre i requisiti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 364 della legge 13 novembre 1859, presenti:

1. Un certificato di ristretta fortuna rilasciato dal sindaco del comune dove dimora la famiglia dell'aspirante;

2. Le attestazioni dei maestri presso i quali egli fece i suoi studi;

3. Una domanda scritta dall'aspirante, nella quale dia conto degli studi fatti, degli esami sostenuti e delle occupazioni sue durante l'ultimo quinquennio.

Art. 54. L'esame di concorso ai sussidi ha luogo esclusivamente presso quella scuola normale alla quale detti sussidi furono assegnati.

Art. 55. I Consigli provinciali scolastici devono pubblicare l'avviso di concorso per la collazione dei sussidi disponibili nella loro provincia, due mesi prima che cominci l'anno scolastico.

Art. 56. Le domande con tutti i documenti debbono essere indirizzate, non più tardi del 1° settembre, al R. provveditore, il quale le presenta col suo parere al Consiglio provinciale scolastico.

Questo esamina i titoli degli aspiranti e ammette al concorso soltanto coloro che per la loro condizione economica e per presumibile attitudine al magistero, meritino di aspirare al sussidio.

Art. 57. L'elenco degli aspiranti al sussidio ed ammessi al concorso dal Consiglio provinciale scolastico sarà inviato dal R. provveditore al direttore della scuola normale cinque giorni prima che comincino gli esami di ammissione.

Art. 58. Può ottenere il sussidio soltanto chi ha riportato 7[10 in ciascuna prova scritta e orale.

A parità di merito sono preferiti i più bisognosi.

Art. 59. I processi verbali degli esami di concorso debbono essere trasmessi ai rispettivi Consigli provinciali scolastici, i quali assegnano i sussidi seguendo il criterio stabilito dall'art. 366 della legge 13 novembre 1859.

Art. 60. Pei sussidi stanziati dalle provincie i Consigli scolastici nell'assegnarli seguiranno le particolari norme deliberate dai rispettivi Consigli amministrativi, purchè queste norme non contraddicano alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 61. I sussidi sono assegnati per l'intiero corso normale, salvo il disposto dell'art. 368 della legge 13 novembre 1859, ed a condizione che l'alunno ottenga nella condotta una media annuale di 9[10 e negli esami di promozione una media di 7[10, tenuto conto dei voti riportati negli esami di luglio e di ottobre.

Art. 62. I sussidii stanziati nel bilancio dello Stato si pagano agli alunni a mesi scaduti.

Ogni mese il direttore deve trasmettere al Ministero l'elenco nominativo dei sussidiati per la regolare spedizione dei mandati.

Art. 63. Quando gli alunni sono mantenuti in un convitto annesso alla scuola, i sussidii si pagano per mezzo della persona incaricata delle riscossioni e dei pagamenti.

Del nome di questa persona il direttore deve fare speciale menzione nell'elenco anzidetto.

CAPO VIII. — *Scuole normali pareggiate.*

Art. 64. Le provincie, valendosi della facoltà concessa dalla legge, possono istituire scuole normali maschili o femminili di grado inferiore ed ottenere che per gli effetti siano pareggiate alle governative, a condizione:

1. Che la scuola abbia sede in un casamento ampio e bene aerato e sia provvista di quel materiale scientifico e scolastico che è prescritto per le scuole governative allo articolo 9 del presente regolamento;

2. Che vi sia annessa una scuola elementare pel tirocinio;

3. Che gli insegnanti siano forniti di titoli che li abilitino all'insegnamento nelle scuole normali, e che nella nomina di essi e nell'assegno degli stipendi siansi osservate le norme prescritte dalle leggi in vigore;

4. Che gli insegnamenti vi siano dati e gli esercizi di tirocinio vi siano eseguiti in conformità degli ordinamenti e dei programmi prescritti dal Governo;

5. Che vi si osservino tutte quelle discipline che sono stabilite dal Governo nello scopo di assicurare il buon andamento degli studi e degli esami.

Art. 65. Il Consiglio scolastico dà il suo parere sulle domande di pareggiamento.

Il provveditore agli studi trasmette al Ministero le domande e i documenti accompagnati dal parere anzidetto e da quelle altre informazioni che reputa opportune.

Il pareggiamento è sempre revocabile quando venga meno qualcuna delle condizioni indicate nell'articolo precedente.

CAPO IX. — *Scuole normali femminili.*

Art. 66. Tutte le disposizioni del presente regolamento per le scuole normali maschili si applicano anche alle normali femminili.

Art. 67. Alla maestra assistente spetta la cura immediata della scuola, sotto la dipendenza del direttore, per tutto ciò che riguarda la disciplina e la morale.

Art. 68. Per ogni scuola normale femminile sarà nominata dal Consiglio scolastico un'ispettrice onoraria, il cui ufficio è quello di cooperare al mantenimento della disciplina e alla educazione morale delle alunne.

Essa visita di frequente le classi, assiste alle lezioni, e dove creda necessario qualche provvedimento, si rivolge alla maestra assistente o al direttore.

Capo X. — *Corso preparatorio alle scuole normali.*

Art. 69. Ciascuna scuola normale superiore femminile e ciascuna scuola normale inferiore sì maschile che femminile devono avere un corso preparatorio che si compie in due anni.

Art. 70. Per l'ammissione a questo corso si debbono presentare tutti i documenti prescritti per l'ammissione ad una scuola normale.

Gli aspiranti al corso preparatorio non possono avere età minore di 13 anni compiuti se femmine e di 14 se maschi.

Art. 71. L'esame di ammissione al corso preparatorio alle scuole normali dell'uno e dell'altro grado, versa sulle materie prescritte per la licenza dalla 4ª elementare, e si dà innanzi ad una Commissione composta degli insegnanti del corso preparatorio e presieduta dal direttore della scuola.

Art. 72. Le maestre assistenti e dei lavori donneschi nelle scuole normali, e i maestri e le maestre del corso preparatorio fanno parte del Consiglio degli insegnanti.

Art. 73. I maestri e le maestre del corso preparatorio, quando abbiano i titoli di abilitazione all'insegnamento per le scuole normali, oppure titoli equipollenti, sono nominati con decreti del Ministro, e ricevono lo stipendio fissato nelle rispettive tabelle *A* e *B* unite al presente regolamento, con i medesimi diritti concessi dalla legge 23 giugno 1877.

Art. 74. Gli insegnanti nelle scuole esemplari, annesse alle scuole normali inferiori, quando abbiano la patente di grado superiore, sono parimenti nominati con decreti del Ministro, e ricevono lo stipendio fissato nella tabella *B* annessa al presente regolamento, coi medesimi diritti concessi dalla legge 23 giugno 1877.

Art. 75. Gli esami di ammissione e di promozione nei corsi preparatori e l'indirizzo didattico e disciplinare e morale di essi sono regolati con le stesse norme prescritte dal presente regolamento per le scuole normali.

Art. 76. L'esame di promozione alla fine del corso preparatorio sarà fatto innanzi ad una Commissione composta dei due professori titolari della scuola e dell'insegnante della classe, e sarà presieduta dal direttore.

Questo esame sarà considerato come esame di ammissione al 1° corso della scuola normale.

Capo XI. — *Convitti.*

Art. 77. I convitti annessi alle scuole normali, di cui si accenna all'articolo 367 della legge 13 novembre 1859, sono soggetti alle stesse norme prescritte dai vigenti regolamenti pei convitti nazionali.

Art. 78. All'amministrazione economica del convitto provvede il comune o la provincia che lo ha istituito.

La direzione disciplinare e morale di esso è affidata ad un Consiglio direttivo.

Art. 79. Se la scuola normale ha sede nel capoluogo della provincia, il Consiglio direttivo si compone del provveditore agli studi che ne è presidente, del sindaco o di chi ne fa le veci, del direttore della scuola, del rettore del convitto, della ispettrice della scuola, e di due altre persone designate anno per anno dal Consiglio provinciale scolastico.

Nelle altre città il provveditore agli studi è sostituito dall'ispettore scolastico.

Il direttore del convitto è anche segretario del Consiglio e redige i processi verbali delle adunanze.

Art. 80. Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese; straordinariamente ogni qualvolta ne faccia domanda il presidente o il direttore della scuola e del convitto.

Per la validità delle deliberazioni occorre siano presenti almeno quattro consiglieri.

Il Consiglio delibera a semplice pluralità di voti. Quando questi siano pari prevale il voto del presidente.

Art. 81. Il Consiglio ha facoltà di proporre un regolamento interno nel quale sieno prescritte tutte le particolari norme per l'ordine con cui devono procedere i lavori e gli esercizi giornalieri in relazione colla scuola.

Questo regolamento deve essere discusso ed approvato dal Consiglio direttivo, e non diviene esecutivo che in seguito ad approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

Capo XII. — *Esami di magistero.*

Art. 82. Le patenti d'idoneità all'ufficio di maestro elementare sono di due specie: l'una elementare di grado inferiore, l'altra elementare di grado superiore.

Art. 83. Gli esami pel conseguimento di dette patenti avranno luogo ogni anno presso ciascuna scuola normale, Regia o pareggiata, in due sessioni, una estiva nella seconda quindicina di luglio, ed una autunnale di riparazione nella seconda quindicina di ottobre.

Non saranno concesse altre sessioni straordinarie.

Art. 84. Gli esami per gli aspiranti maestri si danno esclusivamente presso una scuola normale maschile, e per le aspiranti maestre presso una scuola normale femminile.

Art. 85. Gli aspiranti che compirono i loro studi privatamente possono presentarsi agli esami di magistero solamente presso le scuole normali Regie.

Sarà però indicato nella patente se il candidato proviene da una scuola normale o da altri istituti.

Art. 86. Per essere ammessi agli esami di patente gli alunni delle scuole normali Regie o pareggiate debbono presentare la carta di ammissione, debitamente firmata, come prova di assidua frequenza, di buona condotta e di sufficiente profitto.

Tutti gli altri candidati debbono presentare:

1. La fede di nascita, da cui risulti l'età di anni 18 per gli aspiranti alla patente inferiore, d'anni 19 per gli aspiranti alla patente superiore, di anni 17 per le aspiranti alla patente inferiore, e di anni 18 per le aspiranti alla patente superiore;

2. Un certificato medico che dichiari l'aspirante di costituzione fisica sana e tale da poter sopportare le fatiche dell'insegnamento;

3. Un attestato di moralità rilasciato dalla Giunta municipale, e nel quale sia dichiarato esplicitamente che lo aspirante per la sua condotta civile e morale è degno di dedicarsi all'educazione dei fanciulli.

Una dispensa di età, non mai maggiore però di un anno, potrà essere concessa dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 87. Le domande di ammissione coi predetti documenti dovranno essere inviate al R. provveditore della provincia non più tardi del 20 giugno.

Art. 88. Nelle scuole normali superiori la Commissione per gli esami di patente sì pel grado inferiore che pel grado superiore si compone dei tre professori titolari della scuola stessa e di un professore scelto dal R. provveditore fra gl'insegnanti delle scuole secondarie, ed è presieduta dallo stesso R. provveditore, ed in assenza di lui dal direttore della scuola.

Art. 89. Nelle scuole normali inferiori la Commissione si compone dei due insegnanti della stessa scuola e di due altri insegnanti scelti dal R. provveditore, possibilmente fra i professori di una scuola normale, ed è presieduta dallo stesso provveditore o dall'ispettore scolastico circondariale.

Art. 90. Le prove scritte per gli aspiranti alla patente di grado superiore consistono:

a) In un componimento italiano;
b) Nello svolgimento di un tema pedagogico;
c) In un saggio di calligrafia;
d) In un saggio di disegno dal rilievo.

Gli esami orali versano su tutte le materie che s'insegnano nell'intero corso delle scuole normali.

Art. 91. Per gli aspiranti alla patente inferiore le prove scritte consistono:

a) In un componimento italiano;
b) In un saggio di calligrafia;
c) In un saggio di disegno geometrico e d'ornato.

Le prove orali versano su tutte le materie contenute nel programma delle scuole normali pel 1° e pel 2° corso.

Art. 92. I temi per le prove scritte sono compilati dalla intiera Commissione un'ora prima della dettatura nella sala stessa degli esami.

Per ciascuna prova si formulano tre temi, uno dei quali si estrae a sorte, presenti tutti i candidati.

Art. 93. Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate quattro ore, durante le quali i candidati sono sempre assistiti da due membri della Commissione.

Art. 94. La correzione delle prove scritte si fa dalla intiera Commissione.

Ogni esaminatore dà su ciascuna prova il proprio voto, il quale deve essere scritto in lettere a piè di ogni saggio colla firma del votante a fianco.

Il voto generale di ogni lavoro scritto risulterà dalla media dei voti dati dai singoli esaminatori.

Art. 95. I candidati che nelle prove scritte non ottengono almeno 6|10 nella lingua italiana e nella pedagogia non sono ammessi agli esami orali.

Art. 96. Nelle prove orali la Commissione esamina in forma collegiale un candidato per volta nella pedagogia, nelle lettere italiane, nella matematica, nella storia e geografia, nelle scienze naturali, nei diritti e doveri.

Art. 97. Per ognuna delle suindicate materie l'esame orale non può eccedere la durata di 15 minuti per gli alunni delle scuole normali, e di 20 minuti per tutti gli altri candidati.

Art. 98. Ove lo richieda il numero troppo grande dei candidati, il presidente potrà dividere la Commissione in due Sottocommissioni, ciascuna delle quali esaminerà un candidato per volta.

In questo caso una di queste Sottocommissioni sarà presieduta dal R. provveditore e l'altra dal direttore della scuola normale.

Art. 99. Dopo le prove orali i candidati saranno chiamati dinanzi a speciali incaricati a dar saggio di canto, di ginnastica e, se femmine, di lavori donneschi.

Art. 100. Per essere dichiarato idoneo un candidato deve aver ottenuto almeno 6|10 in ogni materia.

Nelle prove duplici sarà fatta la media dei voti ottenuti nell'esame scritto e nell'orale purchè il voto ottenuto nell'orale non sia inferiore a 5|10.

Art. 101. I candidati disapprovati in una o più materie potranno presentarsi, per la riparazione, nella sessione autunnale o nella sessione estiva dell'anno successivo.

Art. 102. L'esito degli esami non è definitivo se non quando il Consiglio provinciale scolastico abbia riconosciuto che gli esami procedettero regolarmente e che furono adempiute tutte le formalità prescritte dal regolamento.

Art. 103. Coi processi verbali sarà mandata al Ministero una copia di ogni tema dato per le prove scritte, e, se richiesti, anche i saggi dei candidati.

Art. 104. Una patente d'onore con dispensa dagli esami sarà concessa agli alunni di una Regia scuola normale superiore, che nei tre anni consecutivi del corso normale avranno ottenuto una media annuale di 8|10 in ciascuna materia e di 9|10 nella condotta.

Art. 105. Gli aspiranti alla patente sì dell'uno che dell'altro grado, che non hanno fatto un corso compiuto in una scuola normale Regia o pareggiata, ottenuta l'idoneità negli esami di magistero, sono dichiarati maestri tirocinanti.

Art. 106. Il tirocinio è obbligatorio per un biennio, e deve esser fatto in una pubblica scuola designata dal Regio provveditore fra le migliori della provincia.

Art. 107. Il Ministro può dispensare da questo tirocinio quegli aspiranti che hanno compiuto i loro studi in una scuola normale anche non pareggiata, quando vi sia annesso un corso di scuole pubbliche elementari, e consti all'autorità scolastica provinciale che gli allievi della detta scuola vi fecero regolarmente e con profitto il loro tirocinio.

Art. 108. I tirocinanti ottengono la patente quando presentano al Regio provveditore il certificato del compiuto tirocinio.

Questo certificato viene rilasciato dall'ispettore scolastico del circondario quando il maestro e il delegato scolastico attestino che il tirocinante fu di condotta regolare, assiduo e diligente nell'adempimento dei suoi doveri, e dopo un saggio di lezione fatto alla presenza dell'ispettore stesso.

Art. 109. Un maestro di grado inferiore uscito da una scuola normale Regia o pareggiata, che dopo due anni di lodevole insegnamento in una scuola pubblica, si presenta agli esami per conseguire la patente superiore, ove sia dichiarato idoneo, riceve subito la patente superiore senza obbligo di ulteriore tirocinio.

Art. 110. Le patenti sono rilasciate dal R. provveditore per incarico del Consiglio provinciale scolastico, e, salvo la spesa per la marca da bollo, sono spedite gratuitamente.

Art. 111. Gli aspiranti all'esame di patente dell'uno e dell'altro grado debbono unire alle loro domande lire 12 se maschi, lire 13 se femmine.

Questa somma viene ripartita fra gli esaminatori nel seguente modo:

Lire 2 al presidente;

Lira 1 50 a ciascuno dei quattro professori componenti la Commissione;

Una lira a ciascuno degli incaricati che sono chiamati ad esaminare nella ginnastica, nel canto e nei lavori donneschi; e una lira al segretario.

Art. 112. Ai candidati che non sono ammessi agli esami orali sarà restituita metà della somma depositata.

Art. 113. Gli aspiranti disapprovati in una o più materie nella sessione di luglio non hanno obbligo di ripagare la tassa quando si presentano agli esami di riparazione nella sessione autunnale di ottobre.

CAPO XIII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 114. Con decreto Ministeriale saranno pubblicati i programmi e l'orario per le scuole normali dell'uno e dell'altro grado e per gli annessi corsi preparatori.

Art. 115. Le attuali scuole magistrali rurali sono convertite in iscuole normali del grado inferiore.

Art. 116. Il Ministro procurerà che le attuali scuole normali pareggiate, istituite dalle provincie o da altri Corpi morali in base al regolamento 9 novembre 1861, siano messe in condizione di poter esistere in armonia colla legge 13 novembre 1859.

Art. 117. Il presente regolamento andrà in vigore nell'anno scolastico 1883-84.

Art. 118. I regolamenti per le scuole normali approvati con RR. decreti del 24 giugno 1860, del 9 novembre 1861, del 10 ottobre 1867, del 30 settembre 1880 e tutte le altre disposizioni riguardanti le scuole magistrali rurali sono abrogate.

TABELLA *A*.

Stipendi del personale dirigente ed insegnante nelle scuole normali superiori.

Ai professori titolari di 1ª classe	L. 2,640
Id. di 2ª classe	» 2,160
Id. di 3ª classe	» 1,800
Agli insegnanti aggiunti di 1ª classe	» 1,500
Id. di 2ª classe	» 1,300
Alle maestre assistenti e del corso preparatorio:	
di 1ª classe	» 1,500
di 2ª classe	» 1,200

Gli incaricati avranno una rimunerazione annua che varia dalle 500 alle 600 lire.

Per la direzione della scuola il maggiore assegnamento è di lire 500.

TABELLA *B.*

Stipendi del personale dirigente ed insegnante nelle scuole normali inferiori.

Al professore direttore (compreso il maggiore assegno per la direzione) .... L. 2,000
All'insegnante aggiunto .... » 1,600
All'insegnante nella classe preparatoria.......... » 1,400
All'insegnante nella scuola esemplare .... » 1,200

Agli incaricati una rimunerazione annua che varia dalle 200 alle 500 lire.

TABELLA *C.* — **Sussidi.**

PROVINCIA	Numero dei sussidi — Per allievi	Per allieve	TOTALE	IMPORTO
Alessandria	14	14	28	7,000
Ancona	5	5	10	2,500
Aquila	25	»	25	6,250
Arezzo	5	6	11	2,750
Ascoli Piceno	4	4	8	2,000
Bari	25	25	50	12,500
Belluno	2	4	6	1,500
Bergamo	8	8	16	4,000
Bologna	9	9	18	4,500
Brescia	10	11	21	5,250
Cagliari	8	9	17	4,250
Caltanissetta	4	5	9	2,250
Catania	9	9	18	4,500
Catanzaro	»	25	25	6,250
Chieti	»	25	25	6,250
Como	10	10	20	5,000
Cosenza	25	»	25	6,250
Cremona	7	8	15	3,750
Cuneo	13	13	26	6,500
Ferrara	5	4	9	2,250
Firenze	14	14	28	7,000
Forlì	4	5	9	2,250
Genova	13	13	26	6,500
Girgenti	5	5	10	2,500
Grosseto	1	2	3	750
Livorno	2	3	5	1,250
Lucca	5	6	11	2,750
Macerata	8	8	16	4,000
Mantova	3	7	10	2,500
Massa Carrara	3	3	6	1,500
Messina	7	8	15	3,750
Milano	18	18	36	9,000
Modena	5	6	11	2,750
Napoli	25	25	50	12,500
Novara	11	12	23	5,756
Padova	5	7	12	3,000
Palermo	11	11	22	5,500
Parma	5	5	10	2,500
Pavia	8	8	16	4,000
Perugia	10	10	20	5,000
Pesaro e Urbino	4	5	9	2,250
Piacenza	4	4	8	2,000
Pisa	4	5	9	2,250
Porto Maurizio	2	3	5	1,250
Ravenna	4	4	8	2,000
Reggio Emilia	4	5	9	2,250
Roma	14	14	28	7,000
Rovigo	2	5	7	1,750
Sassari	4	4	8	2,000
Siena	4	4	8	2,000
Siracusa	5	5	10	2,500
Sondrio	2	2	4	1,000
Torino	18	19	37	9,250
Trapani	4	4	8	2,000
Treviso	4	8	12	3,000
Udine	5	12	17	4,250
Venezia	3	8	11	2,750
Verona	4	8	12	3,000
Vicenza	4	9	13	3,250
	446	498	944	236,000
Aumento necessario per elevare i sussidii da lire 25 a lire 30				40,000
				276,000
Economia presunta				10,800
				265,200

Roma, 21 giugno 1883.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

Il N. ... (Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 30 gennaio 1883 del Consiglio comunale di Guastalla, approvata il 31 marzo successivo dalla Deputazione provinciale di Reggio Emilia, con la quale si è aumentata, oltre il massimo, la tassa di famiglia;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa medesima nei comuni della provincia di Reggio Emilia;

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Guastalla ad aumentare, dal corrente anno, fino a lire 160 il massimo della tassa di famiglia, con facoltà al comune medesimo di derogare, per questo solo esercizio, ai termini stabiliti nel citato regolamento e già scaduti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 27 agosto 1883.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **1597** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1471 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, quale fu modificato dalla legge 8 luglio 1883, n. 1469 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il riparto del contingente di 77,000 uomini di 1ª categoria per la leva sui nati nell'anno 1863 è stabilito dalla qui annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° settembre 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

NB. La **Tabella** sarà pubblicata nei prossimi numeri.

Il Numero **1595** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del dì 8 luglio p. p., n. 1487 (Serie 3ª), e l'annessavi tabella *A*, portante modificazioni al repertorio della tariffa doganale;

Visto che in questa tabella le *coccole di ginepro e di alchechengi* furono rimandate pel trattamento daziario alla voce *Semi diversi*;

Considerato essere state comprese nelle ordinate modificazioni, le coccole di ginepro e di alchechengi, perchè dal repertorio in vigore erano rimandate a generi medicinali non nominati, rimando che non corrispondeva alla natura, al valore, ed alla destinazione della merce, ed essersi perciò divisatò di rimandarle alla voce *Prodotti vegetali non nominati*;

Attesochè, per materiale errore occorso, furono invece rimandate le coccole di ginepro e di alchechengi a *Semi diversi;*

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sulla tabella *A*, annessa al Nostro decreto suddetto, saranno rettificate le voci *Coccole di ginepro e di alchechengi*, per rimandarle a *Prodotti vegetali non nominati*, categ. XIV, n. 261 *b* della tariffa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 settembre 1883.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per titoli per la nomina triennale di un medico visitatore di 5ª categoria con l'onorario di L. 500 per l'ufficio sanitario in Brescia.

Gli aspiranti a tale posto debbono fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 20 ottobre 1883, le loro domande corredate dei documenti prescritti dal regolamento 1° marzo 1864, comprovanti:

1. Di avere conseguito in un'Università del Regno la laurea di medicina e chirurgia, da tre anni almeno;
2. Di avere frequentato assiduamente, per sei mesi almeno, uno dei principali sifilicomi del Regno, od un ospedale con apposite sale destinate a cura delle sifilitiche, ed avervi fatto studi clinici sotto la direzione di medici ordinari;
3. Di avere tenuta buona condotta, adducendo in prova un certificato del sindaco di ogni comune nel quale hanno fatto dimora nel triennio precedente alla domanda;
4. Di avere compiuto gli anni 25.

Sono riguardati come titoli da valere nel concorso:

L'assistenza prestata in un sifilicomio od in un uffizio sanitario del Regno per un anno.

L'esercizio dell'arte medica nel ramo speciale di malattie veneree o affini.

Le pubblicazioni che trattino di affezioni sifilitiche od affezioni a quelle attinenti.

Roma, li 19 settembre 1883.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
CASANOVA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: num. 454391 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al num. 59091 della soppressa Direzione di Torino), per lire 340, al nome di *Grandi* Giovanni fu Giacomo, domiciliato a Torino; numero 451617 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al num. 56317 della soppressa Direzione di Torino), per lire 10, al nome di *Grandi* Giovanni fu Giacomo, domiciliato a Mattie; num. 454392 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al numero 59092 della soppressa Direzione di Torino), per lire 35, al nome di *Grandi* Giovanni fu Giacomo, domiciliato a Torino, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Grandis* Giovanni fu Giacomo, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 24 settembre 1883.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 23 corrente, in Crusinallo, provincia di Novara, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, li 24 settembre 1883.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annuncia:

1. Che le tasse per Colon e Panama (America centrale) sono ridotte a lire 7 70 per parola, oltre la tassa europea, per le vie sia di Galveston che della Giamaica;

2. Che sono ristabilite le comunicazioni colla Columbia Britannica;

3. Che sono ristabiliti i cavi fra Chorillas ed Arica (Perù); i telegrammi per gli uffici del Perù, al sud di Chorillas, e per Antofagasta (Bolivia), riprendono corso regolare;

4. Che è interrotto oltre St-Vincent il cavo Lisbona (Portogallo)-Pernambuco (Brasile); i telegrammi per l'America meridionale s'istradano tutti per la via dell'America del Nord, esigendosi le tasse relative.

Roma, 24 settembre 1883.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Nord* di Brusselle accenna ai commenti di ogni specie ed alle ipotesi svariatissime alle quali ha dato luogo l'incontro recente dello czar col signor Gladstone a Copenaghen.

Nota inoltre il foglio belga come sia ristretto il numero dei giornali che ad un tale incontro negano ogni speciale valore politico, quasi che un fatto simile possa ritenersi assolutamente indifferente, mentre poi vi sono altri giornali che vi associano nientemeno che l'idea di un'alleanza per lo smembramento della Turchia.

Ora queste, secondo il *Nord*, sono fantasie puramente ridicole. « L'Inghilterra, esso dice, non desidera meno della Russia la conservazione della pace, la cui prima condizione è il mantenimento dello *statu quo* nella penisola balcanica.

« Un accordo fra le due dette potenze non potrebbe avere altro significato che il consolidamento della tranquillità nella penisola dei Balcani. Tanto nell'Oriente che nell'Occidente gli interessi russi ed inglesi sono intimamente connessi alla conservazione della pace. Epperò l'accordo fra i due governi non potrebbe avere che un significato essenzialmente ed energicamente pacifico.

« Se tale, come si afferma, è anche il carattere dell'alleanza austro-germanica, i giornali austriaci e tedeschi, anzichè dolersi del nuovo accordo, dovrebbero rallegrarsene, perchè esso non solo non porrebbe ostacolo agli scopi pacifici dai quali essi si dicono animati, ma vi troverebbero un potente ausilio per assicurarne il successo. »

I giornali inglesi riferiscono che durante questi ultimi giorni il generale maggiore sir Andrew Clarke, ispettore generale delle fortificazioni, ha visitato, assieme al suo stato maggiore, tutte le opere principali fortificatorie delle coste britanniche, ed ha determinati i punti per la costruzione di nuovi forti e di quelle parti della costa che potrebbero difendersi con opere sottomarine.

D'altro canto, l'ammiraglio sir John Gay, parlando ultimamente ai suoi elettori a Wigtown, dichiarò che la difesa delle coste della Gran Bretagna, quale essa è attualmente, è molto insufficiente a fronte delle potenti flotte corazzate degli altri Stati.

Secondo un dispaccio da Costantinopoli allo *Standard* i giornali turchi, alludendo al ritorno di lord Dufferin a Costantinopoli, si esprimono in guisa amichevolissima circa le relazioni fra l'Inghilterra e la Porta.

Il *Vakit* scrive: « È saputo che le nostre presenti relazioni sono sincere ed amichevolissime, e che tutto induce a sperare che i negoziati affidati a lord Dufferin consolideranno il buon accordo fra le due potenze. Il ritorno dell'ambasciatore in questa capitale viene dai forestieri considerato come indizio di una politica filoturca.

« Noi siamo felici di dividere questo giudizio, e desideriamo che nulla venga a turbare la reciproca fiducia. »

Il telegrafo ci ha riferite notizie sommarie circa i risultati delle elezioni per la Skuptchina serba.

Nella *Politische Correspondenz* si leggono altri particolari che questo giornale dice potersi considerare autentici.

Il numero dei deputati da eleggere è di 128. Sopra questo numero, 118 elezioni avvennero in forma legale. Degli eletti, 61 appartengono al partito radicale; 34 ai progressisti, 11 al partito liberale.

Sette dei candidati eletti non si sono per anco pronunziati, ma si crede che essi appartengano al gruppo radicale.

Rimangono ancora da fare 15 elezioni. Secondo la Costituzione serba del 1869, il re ha diritto di nominare 45 membri della Skuptchina. Laonde il governo potrebbe contare sopra 79 voti. Per la maggioranza, essendo il numero totale dei deputati di 173, si richiedono 87 voti. E pertanto il governo avrebbe da guadagnare 8 seggi per avere la maggioranza.

Parlando di queste elezioni, la *Neue Freie Presse* si dà a vedere estremamente malcontenta. « Per l'Austria-Ungheria, essa scrive, si tratta di un penoso lavoro diplomatico di vari anni, si tratta del possesso di un prezioso avamposto nella lotta di interessi contro la Russia. Per la Serbia può trattarsi della sua stessa indipendenza e del suo avvenire. »

La *Wiener Allgemeine Zeitung* espone giudizi perfettamente identici a quelli della *Neue Presse*.

Questo stesso giornale scrive che a fronte della sollevazione negli antichi confini militari croati, movimento che si è esteso fino alla frontiera, importa di constatare un fatto confortante. Che cioè finora l'ordine non è stato in nessuna proporzione turbato nella Bosnia e nell'Erzegovina.

Dal febbraio in poi, dice la *Neue Presse*, non vi sono più bande di insorti in tutto il territorio occupato, e non avvennero che aggressioni isolate ed alquanti furti di bestiame.

« Il fatto che il movimento di Croazia non si è esteso alla Bosnia si spiega per la profonda antipatia dei bosniaci verso i croati, in conseguenza della amministrazione degli impiegati croati che furono mandati colà nel momento della occupazione. La quale antipatia è uguale negli ortodossi, nei cattolici e nei maomettani. Il reclutamento militare nella Bosnia e nell'Erzegovina, che doveva cominciare in ottobre, fu differito per agevolare alle popolazioni i lavori agricoli nella stagione delle messi. »

Il discorso che il presidente del gabinetto ungherese, signor Tisza, ha pronunziato a Granvaradino forma oggetto dei commenti di tutta la stampa viennese.

Il *Fremdenblatt* crede che il signor Tisza sottoporrà alle Camere un certo numero di riforme da lui credute necessarie, e che egli porrà in tale occasione la questione ministeriale.

Il *Fremdenblatt* insiste sul carattere conciliante e pacifico della politica raccomandata dal signor Tisza, e scongiura il Reichstag ungherese di aderirvi senza esitazione.

Però se i giornali magiari approvano unanimemente il linguaggio ministeriale, gli slavi dell'Austria-Ungheria persistono nella loro agitazione. Ne fanno fede il contegno della maggioranza della Dieta di Gallizia e di quella di Carniola, e la fondazione di una scuola czeka a Brünn, malgrado le proteste del Consiglio municipale di quella città.

Nella tornata del 21 corrente della sessione ordinaria degli Stati Generali dei Paesi Bassi, il ministro delle finanze ha dato lettura del progetto di bilancio per il 1884, ed ha contemporaneamente comunicato alla seconda Camera alcune informazioni sulla situazione finanziaria del regno.

I bilanci del quadriennio 1881-1884 presentano un disavanzo totale di 83 milioni di fiorini. Trovandosi il Tesoro in grado di sborsare 15 milioni di fiorini, ne rimangono scoperti 68 milioni.

Quantunque il governo pensi di presentare alle Camere un progetto di prestito, e quantunque esso chieda loro fino da adesso l'autorizzazione di emettere dei buoni del tesoro, si presume che verranno aumentati i dazi di entrata sui cereali e sul caffè. Il che, nota il *Temps*, dimostrerebbe della analogia tra la politica doganale dei Paesi Bassi e del Belgio, senza che per questo debbano in alcun modo giudicarsi fondate le voci corse di una unione doganale fra i due paesi, e meno ancora del loro ingresso nello Zollverein.

OFFERTE PER I DANNEGGIATI DELL'ISOLA D'ISCHIA

2ª lista di sottoscrizioni raccolte in Tripoli di Barberia a profitto dei danneggiati dell'isola d'Ischia.

Per la Missione Apostolica, padre Angelo M. di Sant'Agata	L.	25
Scuola maschile italiana	»	18
Jole Paggi	»	1
Ida Paggi	»	1
Felice Orto	»	5
Pietro Durazzano	»	10
Aurelio Galli	»	5
Angelo Moro	»	1
Alfredo D'Ancona	»	1
Aurelio D'Ancona	»	1
Francesco Canino	»	2
Diego Savalli	»	1
Isacco e Sion Arbib	»	20
David Solas	»	3
Giuseppe Toledano	»	2
Annibale Galli	»	5
Giuseppe Rotolo	»	5
Luigi Miceli	»	3
Adolfo Labi	»	5
Giovanni Mori	»	5
Salvatore di V. Cassar	»	5
Halifa el Bakami	»	5
Farmacia Lanzon	»	10
Attilio Galli	»	5
Hagi Mustafà Zumit	»	5
Antonino Buzzanca	»	5
Vito Surdo	»	2
Danna Giuseppe	»	2
Moise Harsan	»	2
	L.	160

Offerte raccolte nella R. Scuola italiana femminile delle sorelle Marulli, pei danneggiati di Casamicciola.

Signore sorelle Marulli	Fr.	10	50
Rachelina Nahum	»	5	»
Rachele Naim	»	1	20
Asnab Farrug	»	0	50
Annetta Hazan	»	0	50
Rebecca Sasson	»	0	50
Marietta Rosa	»	1	»
Marietta Azzopardi	»	1	»
Matilde Levi	»	1	»
Giannina Surdo	»	1	»
Regina Foledano	»	0	50
Diamantina Hassam	»	1	10
Giora Hassam	»	1	10
Elvira Curiel	»	1	»
Rachelina Raccah	»	1	»
Clementina Nahum	»	1	»
Regina Smirle	»	1	»
Giora Seror	»	1	»
Eleonora Caprile	»	1	»
Hassam Annetta	»	1	»
Rosina Nahum	»	1	»
Beatrice Carnazza	»	0	50
Sorelle Cassar	»	4	40
Sorelle Arbib	»	2	20
	Fr.	40	»

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 25. — Waddington ritorna a Londra entro la settimana.

Il *Journal Officiel* pubblica il nuovo movimento giudiziario.

LONDRA, 25. — Notizie da Tamatava, in data del 6 corrente, recano:

« Gli Hovas avrebbero ripreso tutte le posizioni situate sulla costa nord-ovest, eccetto Majunga; essi proibirono alla nave inglese *Isabel* di comunicare colla costa est.

« I francesi avvertirono il capitano Johnstone che ricominceranno presto a bombardare i porti.

« Sorsero divergenze fra Johnstone ed il governatore indigeno Mahanawo, rifiutando questi di permettere l'imbarco di viveri per la *Dryad*.

« Si parla di malintesi fra le autorità civile e militare francesi. »

MILANO, 25. — Stanotte è giunta, prendendo alloggio all'*Hôtel Continental*, la principessa Guglielmo di Prussia, nuora del principe imperiale, che viaggia sotto il nome di contessa di Ravensberg.

LONDRA, 25. — Il *Times* ha da Homburgo che il progetto di convegno fra lo czar e l'imperatore Guglielmo è stato abbandonato.

Il *Daily News* ha da Varna:

« L'abboccamento fra Gladstone e lo czar produsse grande emozione al palazzo; i giornali officiosi furono invitati a cessare i loro attacchi contro l'Inghilterra.

« Suleyman pascià si reca a Berlino, credesi per ottenere una risposta categorica alla proposta della Turchia di unirsi alla coalizione degli Stati dell'Europa centrale.

« Corre voce che la Turchia intenda accordare all'Armenia una Costituzione simile a quella della Rumelia. »

PARIGI, 25. — Il ministero non ricevette alcuna notizia che confermi il dispaccio da Londra in data di oggi, che contiene vari particolari, giunti da Tamatava, sulla situazione nel Madagascar.

Il re di Spagna arriverà venerdì.

CAIRO, 25. — Il sultano approvò la nomina di Baring ad agente diplomatico d'Inghilterra in Egitto.

PIETROBURGO, 25. — Il *Journal de Saint Pétersbourg* parlando della Bulgaria dice che soltanto una Costituente può modificare gli statuti di Tirnova. La composizione del gabinetto mediante una coalizione, fa prevedere sorgeranno dissensi e collisioni. I generali russi si dimisero non potendo assumersi la responsabilità di misure pericolose delle quali il principe ed i suoi consiglieri devono soli rispondere. La Russia non può guardare con indifferenza gli avvenimenti futuri.

BELGRADO, 25. — Se la nuova maggioranza si mostrerà conciliante si tenterà di formare un gabinetto di coalizione, altrimenti si procederà allo scioglimento della Scupcina.

LONDRA, 25. — Il dispaccio odierno del *Daily-News* da Varna va corretto così:

« Corre voce che la Russia intenda domandare per l'Armenia una costituzione simile a quella della Rumelia. »

NOTIZIE DIVERSE

Tombola nazionale telegrafica. — La Presidenza del Comitato romano di soccorso per i danneggiati nell'Isola d'Ischia ha diretto a tutta la stampa italiana una circolare, nella quale domanda l'appoggio della più larga pubblicità alla tombola nazionale telegrafica.

Il manifesto bandisce la tombola a lire 35,000, garantite dal municipio di Roma, da estrarsi contemporaneamente, a mezzo del telegrafo, nelle 161 città del continente, della Sicilia e della Sardegna, nelle quali ha sede il Tribunale civile e correzionale.

La tombola sarà divisa in tre premi: prima tombola lire 20 mila; seconda tombola lire 10 mila; terza tombola lire 5 mila.

Sui novanta numeri imbussolati, ne saranno tirati a sorte quaranta e vi si giuoca con una cartella di dieci, il cui prezzo è di una lira.

Il regolamento annesso al manifesto, consta di 18 articoli e contiene tutte le norme che regoleranno l'importante operazione. Esso è visibile presso tutti i botteghini del lotto, nei quali, dietro autorizzazione del Ministero delle Finanze, si farà la vendita delle cartelle.

I lavori della tombola sono diretti e compiuti da un Comitato esecutivo, presidente del quale è il ff. di sindaco, duca Leopoldo Torlonia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Notifica agli effetti di legge, che con atto del 25 aprile 1883, registrato a Pisa nel 26 luglio successivo, e trascritto nel 12 settembre detto allo uffizio delle ipoteche di Pisa, fu ratificata, per far poi luogo al pagamento del relativo prezzo, nell'interesse della Amministrazione idraulica dello Stato, la espropriazione coi signori Salvadore, Jacopo e Serafino del fu Sebastiano Duranti; Costantino ed Angiolo del fu Valentino Duranti e Domenico, Valentino, Viola ed Averardo del fu Lorenzo Duranti, del comune di Castelfranco di Sotto, succeduti ai signori Giovan Bastiano (o Sebastiano) e Valentino del fu Anton Lorenzo Duranti, da questi ultimi subita nell'anno 1862, al seguito dei lavori di essiccazione del lago e padule di Bientina, ordinati colla legge toscana del 18 marzo 1853, e segnatamente per la costruzione della fossa Navareccia di Alto Pascio. Detta espropriazione cadde su di un terreno palustre compreso nello appezzamento rappresentato al catasto del comune di Castelfranco di Sotto, in sezione A, particella n. 979, articolo di stima 318, della estensione di metri quadri 3698, confinata a: 1° dalla rimanenza del possesso interessato nella espropriazione; 2° signori Giuseppe e fratelli del fu Valentino Duranti; 3° altra rimanenza del possesso suddetto; 4° signori Fedele e Simone fratelli Casini.

Pisa, 21 settembre 1883.

Il Prefetto: L. BOITANI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 25 settembre.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	20,2	7,7
Domodossola	coperto	—	20,3	8,4
Milano	coperto	—	22,0	15,6
Verona	3/4 coperto	—	21,8	16,0
Venezia	3/4 coperto	calmo	21,5	16,2
Torino	coperto	—	21,3	15,2
Alessandria	nebbioso	—	21,8	14,6
Parma	nebbioso	—	22,9	13,0
Modena	nebbioso	—	23,0	14,2
Genova	coperto	calmo	23,6	17,7
Forlì	3/4 coperto	—	22,9	15,6
Pesaro	1/4 coperto	calmo	21,3	15,6
Porto Maurizio	coperto	mosso	24,1	17,8
Firenze	caligine	—	25,0	16,0
Urbino	coperto	—	22,1	14,1
Ancona	1/4 coperto	calmo	22,0	17,3
Livorno	coperto	calmo	22,2	19,5
Perugia	1/2 coperto	—	22,9	14,8
Camerino	1/2 coperto	—	18,8	10,6
Portoferraio	coperto	legg. mosso	23,0	19,0
Chieti	3/4 coperto	—	19,1	12,5
Aquila	3/4 coperto	—	21,7	9,6
Roma	1/4 coperto	—	25,9	15,6
Agnone	3/4 coperto	—	19,8	14,4
Foggia	nebbioso	—	21,8	16,7
Bari	nebbioso	legg. mosso	22,5	15,0
Napoli	1/2 coperto	calmo	23,7	17,0
Portotorres	coperto	calmo	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	18,2	10,6
Lecce	1/2 coperto	—	23,0	14,4
Cosenza	1/2 coperto	—	25,4	14,8
Cagliari	3/4 coperto	calmo	28,0	17,0
Catanzaro	sereno	—	24,5	19,9
Reggio Calabria	coperto	calmo	23,1	20,1
Palermo	coperto	mosso	29,4	17,9
Catania	1/2 coperto	calmo	26,4	17,6
Caltanissetta	1/2 coperto	—	23,0	12,8
Porto Empedocle	coperto	calmo	26,5	17,0
Siracusa	3/4 coperto	calmo	24,3	19,4

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 25 settembre 1883.

Una depressione trovasi nord Scozia (746). Quella di ieri è sempre in Russia (751). Lo anticiclone del centro si è spinto ad est (Lemberg 767).

In Italia barometro quasi livellato ed irregolarmente disposto. Cagliari 765; Lecce 762; Belluno 763.

Ieri tempo buono; soltanto maestro fresco a forte nella Salentina con temporale a Santa Maria di Leuca. Stamane nuvoloso-coperto con mare calmo o mosso.

Probabilità: Tempo vario; coperto o nuvoloso con venti deboli e variabili.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

25 SETTEMBRE 1883.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,4	761,5	760,8	761,0
Termometro	18,0	24,3	22,9	19,6
Umidità relativa	76	50	54	77
Umidità assoluta	11,73	11.33	11.12	13,13
Vento	NE	SW	SW	SSW
Velocità in Km.	1,5	15,0	15,5	0,5
Cielo	veli sparsi	quasi coperto	coperto	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 24,5; R. = 19,60 | Min. C. = 16,0; R. = 12,8.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 26 settembre 1883

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI CONTANTI Apertura	CORSI MEDI CONTANTI Chiusura	CORSI MEDI TERMINE fine corr.	CORSI MEDI TERMINE fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° gennaio 1884	—	—	88 97	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° luglio 1883	—	—	91 15	—	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64.	1° aprile 1883	—	—	95 40	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	92 »	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1883	—	—	96 10	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0.	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0[0	1° aprile 1883	500	500	446 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de' Tabacchi.	»	500	350	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1883	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1005 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	533 50	—	—	—	—	—	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1883	500	500	465 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma.	1° luglio 1883	500	250	537 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina.	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito.	1° aprile 1883	500	500	439 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi	1° gennaio 1883	500	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita	»	250	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia.	1° luglio 1883	500	500	855 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Italiana per condotte d'acqua	»	500 oro	250 oro	485 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	»	500	500	1082 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana.	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari.	»	250	125	217 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1883	500	500	510 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza.	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	—	500	250	500 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	1° luglio 1883	250	250	281 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI *		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	98 95
	Parigi	chèques	—	—	—
3 ½ 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 03
		chèques	—	—	—
4 0[0	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
4 0[0	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Il Sindaco: A. PIERI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 25 settembre 1883:

Consolidato 5 0[0 lire 91.

Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 88 83.

Consolidato 3 0[0 nominale lire 55 583.

Consolidato 3 0[0 nominale senza cedola lire 54 276.

V. TROCCHI, *presidente.*

IL SINDACO DI MANFREDONIA

Manifesta

Che innanzi a sè, nel giorno 14 del mese di ottobre 1883, alle ore 11 antimeridiane, nell'aula consigliare di questo palazzo di Città, sarà espletato un pubblico esperimento d'asta per l'aggiudicazione di numero 4921 alberi quercie e cerri da tagliarsi nel bosco Cavolecchia.

Il capitolato d'appalto, deliberato dal Consiglio comunale addì 11 luglio 1883, e reso esecutivo addì 6 settembre 1883, è così concepito:

Capitolato per la vendita degli alberi nel bosco Cavolecchia.

Art. 1. Il municipio di Manfredonia pone in vendita numero 4921 alberi nel bosco Cavolecchia, situati nelle contrade Castel dell'Uovo - Inversa de' Cerri - Cima di Summo - Cima della Cavolecchia - Sansimone e Solagne.

Art. 2. Gli alberi sono all'incirca così classificati, come si scorge dalla perizia:

QUALITÀ	Numero	Circonferenza approssimativa		Altezza approssimativa	
		Massima	Minima	Massima	Minima
		Metri centim.	Metri centim.	Metri centim.	Metri centim.
Querce e cerri . . .	317	1 »	0 75	4 »	3 50
Id. . . .	449	1 50	1 01	7 »	4 01
Id. . . .	483	2 »	1 51	10 »	7 01
Id. . . .	374	2 50	2 »	12 »	10 01
Id. . . .	261	3 »	2 51	13 »	12 01
Id. . . .	207	3 50	3 01	14 »	13 01
Sterponi.	2800	4 »	1 »	7 »	3 »
Totale. . .	4921				

Art. 3. L'aggiudicazione avverrà per pubblica subasta, mercè l'estinzione della candela vergine.

Art. 4. L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 23,000.

Art. 5. Per essere ammessi all'asta bisogna fare un preventivo deposito di lire 3000. Esso verrà restituito, dopo la gara, a tutti gli oblatori, ammeno dell'aggiudicatario. Resterà devoluto a beneficio dei Luoghi pii locali in caso non adempisse ad uno dei patti consacrati in questo capitolato.

Art. 6. Ogni offerta in aumento non può essere minore di lire 50. Non sono ammesse le offerte condizionate.

Art. 7. Ogni oblatore deve presentare un garante solidale di fiducia del presidente all'asta.

Art. 8. Tutte le spese contrattuali, di consegna, di riconsegna e tasse vanno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 9. Il taglio dovrà compiersi in tre anni a contare dal giorno della consegna.

Art. 10. Gli alberi da tagliarsi sono stati sfacciati, e portano la marca (M M).

Art. 11. La consegna degli alberi verrà fatta dal sindaco, o da un delegato di lui. Le eccezioni posteriori alla consegna non saranno ammesse, dovendosi ritenere che l'aggiudicatario vi abbia rinunziato.

Art. 12. Il prezzo degli alberi sarà diviso in tre rate eguali: la prima sarà pagata anticipatamente all'epoca della consegna; la seconda un anno dopo del primo pagamento, e la terza un anno dopo del secondo.

Nel terzo pagamento saran decomputate le lire 3000 di cui all'art. 5, previo prelevamento delle spese di subasta e di contratto.

Art. 13. Il deliberatario ed il garante solidale eleggeranno il loro domicilio in questo comune, ove saranno notificati tutti gli atti.

Art. 14. Il deliberatario ed il garante solidale rinunziano a qualsiasi escomputo per motivi previsti ed imprevisti, ancorchè derivassero da forza maggiore.

Art. 15. Il deliberatario ed il garante solidale sono responsabili de' danni arrecati da' loro dipendenti.

Art. 16. Insorgendo difficoltà tra i contraenti, il Consiglio comunale deciderà in prima istanza, salvo sempre la riserva della legittimità de' diritti, da propugnarsi come e quando per legge.

Art. 17. L'aggiudicatario non potrà negarsi di dare esecuzione a tutti i lavori necessari al taglio, cioè recisione di ceppaie, se ne sarà il caso, sgombro di materiali, e quant'altro sarà disposto dall'autorità intorno all'economia silvana.

Art. 18. Nell'abbattere gli alberi si terrà conto di farli ripiegare da quel lato in cui vi sono poche piante ed arboscelli in vegetazione, e si dovrà usare tutta quella attenzione che è necessaria per arrecare il minor danno possibile.

Art. 19. Tanto i lavori del taglio, quanto quelli accessorii, dovranno espletarsi nel tempo sovrastabilito, e scorso appena, il deliberatario dovrà uscire dal bosco, perdendo ogni diritto sulle piante non recise e sul materiale non raccolto, i quali resteranno devoluti a beneficio di questo comune.

Art. 20. Nei giorni successivi al triennio il sindaco prenderà la riconsegna del bosco.

Art. 21. Nulla resta rinnovato sul fitto dell'erbaggio durante il taglio. L'aggiudicatario dovrà permettere il pascolo.

Art. 22. Il contratto, mentre vincola immediatamente l'aggiudicatario, sarà esecutivo per parte del Municipio dopochè verrà superiormente approvato.

Art. 23. Il taglio sarà fatto rasente terra a piano inclinato, giusta le buone regole dell'arte, per la riproduzione de'ceppi.

Art. 24. Le carbonaie non potranno attivarsi ne'mesi di giugno, luglio ed agosto. Tanto il sito quanto l'autorizzazione di esse verrà impartita dal sindaco ne'luoghi vuoti ove non v'è pericolo d'incendio.

Chiunque vorrà produrre offerta in aumento dovrà presentarla non più tardi del 29 detto mese di ottobre.

Manfredonia, 23 settembre 1883.

Il Sindaco: G. dott. GRASSI.

5414 *Il Segretario*: L. PASCALE.

AMMINISTRAZIONE SPECIALE
dei Canali Demaniali d'Irrigazione (Canale Cavour)

Avviso

di deliberamento in primo incanto per ribasso di ventesimo.

Gl'incanti che si tennero oggi per l'appalto delle opere di manutenzione dei canali ripartitamente in quattro lotti, diedero i seguenti risultati:

Il I lotto è stato deliberato col ribasso di L. 2 » per cento
Il III id. id. » 1 50 »
Il IV id. id. » 3 25 »

sui prezzi elementari degli elenchi inserti nei relativi capitolati.

Il II lotto andò deserto.

Si rinnova pertanto l'avvertenza, già dichiarata nell'avviso d'asta del 1° corrente, che il tempo utile per gli ulteriori ribassi, non minori del ventesimo, scade alle ore 3 pom. del giorno di sabato 6 p. v. ottobre.

Torino, addì 22 settembre 1883.

Per l'Amministrazione

5415 *Il Segretario*: EUGENIO THOMITZ.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA
della Strada Ferrata da MORTARA a VIGEVANO
in Vigevano

Capitale sociale: *Numero 2479 azioni da lire 500 saldate*

Avviso.

Si prevengono li signori azionisti che l'assemblea generale oggi tenutasi deliberò il pagamento delle azioni sociali di lire 11 25 caduna azione a titolo di secondo dividendo dell'annata 1883, pel semestre al venti settembre andante.

Tale pagamento sarà fatto a partire dal giorno 24 settembre corrente dalla Banca Lomellina in Vigevano e dalla Banca delli signori Musso e Guillot, in Torino, contro rimessione del relativo vaglia n. 58.

Vigevano, 19 settembre 1883.

5349 LA DIREZIONE.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DELLA DIVISIONE DI MESSINA (20ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 9).

Si fa di pubblica ragione, a termini del prescritto dall'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, che nello incanto odierno venne aggiudicata provvisoriamente la provvista di frumento descritta nello avviso d'asta del 12 corrente settembre, n. 8,

Del campione n. 1

Lotti 30 (quintali 3000) a lire 25 cadun quintale.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (ossia i fatali) per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo scade il giorno 27 corrente settembre, alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato il quale termine non sarà più accettata alcuna offerta.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione, non inferiore al ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito stabilito in lire 200 per ogni lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso.

Si avverte che le offerte a presentarsi non potranno essere ricevute se non chiuse con sigillo a ceralacca.

Messina, 22 settembre 1883.

5416 *Il Capitano Commissario*: V. DEL NOCE.

BANCO DI NAPOLI

Contabilità Generale

SITUAZIONE del 1° al 10 del mese di settembre 1883. Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione L. 48,750,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva			L. 97,542,012 19
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 61,331,272 27	
	id. maggiore di 3 mesi	» 235,676 11	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 46,737 72	» 61,613,686 10
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »	
	Cambiali in moneta metallica	» »	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»
Anticipazioni			» 37,492,594 06
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 18,415,138 58	
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» »	
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza	» 745,200 25	» 19,715,943 50
	Effetti ricevuti all'incasso	» 555,604 67	
Crediti			» 34,188,437 29
Sofferenze			» 5,982,943 41
Depositi			» 92,520,346 58
Partite varie			» 21,583,659 47
		Totale	L. 370,639,622 60
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso			» 3,372,723 04
		Totale generale	L. 374,012,345 64

PASSIVO.

Capitale	L. 48,750,000 »
Massa di rispetto	» 5,374,791 48
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 131,708,222 »
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)	» 64,290,131 06
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 20,813,972 86
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 92,520,346 58
Partite varie	» 3,698,849 35
Totale	L. 367,156,313 33
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 6,856,032 31
Totale generale	L. 374,012,345 64

Distinta della cassa e riserva.

Oro e argento	L. 56,384,349 80
Bronzo	» 3,273 39
Biglietti consorziali	» 39,196,239 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione.	» 1,958,150 »
Totale	L. 97,542,012 19

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 5
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi	» 7
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 a 3

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	526.892	L. 26,344,600 »
da » 100	552,914	» 55,291,400 »
da » 200	45,154	» 9,030,800 »
da » 500	47,139	» 23,569,500 »
da » 1000	20,029	» 20.029,000 »
	Totale	L. 134,265,300 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

	Numero	
Da cent. 0,50	260,434	L. 130,217 »
Lire 1	»	» »
» 2	715	» 1,430 »
» 5	26.363	» 131,815 »
» 10	2,218	» 22,180 »
» 20	3,624	» 72.480 »
» 25	263	» 65,750 »
	Fedi a cassiere A/F	» »
	Totale	L. 134,689,172 »
	Biglietti Banca Romana	» 2,980,950 »
	Totale	L. 131,708,222 »

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 » e la circolazione . . . L. 131,708,222 » è di uno a 2 70

Il rapporto fra la riserva L. 95,583,862 19 { la circolazione L. 131,708,222 » / e gli altri debiti a vista » 64,290,131 06 } L. 195,998,353 06 è di uno a 2 05

Prezzo corrente delle azioni.	L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato.	» »

(*) Vi sono comprese le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 43,943,952 97.

Per copia conforme

Visto — *Il Direttore generale*
D. CONSIGLIO.

Il Segretario generale
G. MARINO.

Il Ragioniere generale
R. PUZZIELLO.

5376

RETTIFICAZIONE.

Nell'avviso n. 5329, pubblicato a pagina 4160 di questa *Gazzetta*, in data 21 settembre corrente, n. 222, ove si legge signor *De Ballesteros*, leggasi signor Arturo De Ballesteros.

(1ª *pubblicazione*)

BANDO PER VENDITA GIUDIZIALE IN GRADO DI SESTO.

Si fa noto al pubblico che nella udienza del giorno 29 ottobre 1883, innanzi il Tribunale civile di Roma, secondo periodo feriale,

Ad istanza del signor Francesco Santolamazza, nel giudizio di espropriazione promosso dall'avv. Domenico De Petris, a danno di Francesco Todini, si procederà alla subasta giudiziale dei seguenti stabili:

1. Casa in Castel Madama, nn. 42 e 43, lungo la via Empolitana, sezione 1ª, numero di mappa 1463, confinante Santolamazza Angelo, Rossi Girolamo, Testi Luigi, ecc.

2. Altro fabbricato con cantina posto ove sopra, sez. 1ª, numero di mappa 1140 sub. 9, confinante Todini, Testi Luigi, Luigi e Vincenzo Iori.

La vendita avrà luogo in un solo lotto, e l'incanto si aprirà sul prezzo di lire 2580 offerto in grado di sesto.

5419 Avv. Giovanni Conversi proc.

ATTO DI DIFFIDA.

Nella notte dal 17 al 18 dicembre 1882 vennero nell'ufficio del Registro di Anagni rubate le seguenti cartelle dell'Asse ecclesiastico, di proprietà della signora Maria Brambilla moglie del signor Angelo Gaslini:

Numero 000666, da lire 10,000; numeri 002135, 002134, 000575, da lire 10 cadauna; numeri 001764, 001766, 001765 001767, 000211, 000033, da lire 200 cadauna; numeri 000339, 001220, 001223 001221, 001697, da lire 500 cadauna.

Per far seguito alle regolari denuncie all'autorità di P. S. e alla giustizia nonchè alle diffide intimate alla Direzione Generale del Debito Pubblico e inserite nei giornali ufficiali e cittadini, oggi nuovamente i coniugi Gaslini, unici aventi diritto su dette cartelle, diffidano tutti gli uffici governativi e Banchi a non pagare nè i *coupons*, nè i capitali a persona che non sia regolarmente autorizzata da essi tenendo responsabile ai danni chiunque non ottemperasse a ciò, e intendono mantenere incolume ogni loro diritto sulle obbligazioni e interrompere ogni loro prescrizione. 542

AVVISO.

Nota in doppio originale per accompagnare al R. Tribunale civile correzionale del circondario di Sulmona il seguente mandato autentico da trascriversi, affiggersi e pubblicarsi a termini delle disposizioni contenute nel vigente Codice di commercio:

Copia autentica della Procura generale in data 31 luglio 1883, numero 19968/260, repertorio notarile, a rogito del notaio Carlo dottor Gualandra Paolo, residente in Venezia, rilasciata dall'on. Direzione della Società anonima denominata *Assicurazioni Generali in Venezia*, al signor Antonio Colaprete, domiciliato in Sulmona nella sua qualità di agente principale della Compagnia in detto capoluogo circondario, pei mandamenti di Sulmona, Popoli, Pratola ed Introdacqua provincia di Aquila, Abruzzo Ultra all'oggetto di servirsene come procuratore nei diversi rami di assicurazioni trattati dalla suddetta Compagnia esclusi i rami Vita e Trasporti.

La sede dell'agenzia è situata Sulmona, al corso Ovidio.

Sulmona, 30 agosto 1883.

5403 Antonio Colaprete

Intendenza di Finanza in Sassari

AVVISO D'ASTA (N. 123) *per la vendita dei beni demaniali già ademprivili, autorizzata colla legge 29 giugno 1873, num. 1474.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 9 antimeridiane del giorno 27 ottobre p. v., in una delle sale di questa Intendenza, alla presenza di un membro della Commissione di sorveglianza, e coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti nel precedente incanto.

CONDIZIONI PRINCIPALI:

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere estesa in carta da bollo di lira una.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto in numerario od in biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni dell'Asse ecclesiastico al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97, 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 8 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso saranno a carico dell'aggiudicatario, e ripartiti fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane, nell'ufficio che procede all'asta.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N. dei lotti	Numeri della tabella	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	Superficie in misura legale	Superficie in antica misura locale	Prezzo d'incanto	Deposito per cauzione delle offerte	Deposito per le spese e tasse	Precedente ultimo incanto — Data	N. dell'avviso	Prezzo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			E. A. C.	Starelli imbuti						
192	191	Nel comune di Puttifigari — Provenienza dai beni exademprivili di Sardegna — Pascolo ed aratorio, regione Intra e Sole, in catasto Su Giavesu, numeri di mappa 253 parte, 256 parte e 246 parte, reddito lire 139 66, confina a nord lotto 31 e limite del lotto 17, all'est lotto 16 e via framezzo linea divisionaria dell'ademprivile di Putifigari, al sud stessa linea, all'ovest Badde Santa Maria e lotto 33 . . .	27 41 »	»	5,550 95	551 »	400 »	23 settembre 1882	121	5,550 95
194	193	Nel comune di Bitti — Provenienza come sopra — Pascolo cespugliato, ghiandifero e bosco ceduo, nelle regioni dette S'anca, Zoci, Cugurra, S'adde su Fenugargiu, S'annunziata, Parti Canaglia, Riu su Fenugargiu, Ertila Pinos, Ertilla, Piscalu, Badde l'Eremitanu, Badde Prateri, Contra Guntruscu, Muzzicone e Sa Adde de Zicone, nn. 1 parte e 2 di mappa, reddito lire 1755.	2055 37 20	»	114,380 76	11,438 08	6865 »	20 agosto 1883	122	114,380 76
195	194	Nel comune di Onani — Provenienza come sopra — Pascolo aratorio e ghiandifero con sugheri, nelle regioni denominate Cagale, Bosintu, Adde Monte Mesu, Campu de ertilla, Fenu Chessa, Petra sa muzere, Montricu ruiu, Punta rosello, s'anchina e sa enas, su norve, Peppiolu, Lucare su ercone e Doite. Numeri di mappa antichi 342, 343, 344 e 345 parte, corrispondenti ai numeri 2077, 2078, 2079, 2080 del catasto rettificato. Reddito catastale lire 7064 19 . .	2623 85 65	»	157,484 24	15,748 43	9450 »	Id.	122	157,484 24

Sassari, lì 15 settembre 1883.

5369

L'Intendente: POZZI.

MUNICIPIO DI CAVA DEI TIRRENI

Avviso d'Asta per terzo incanto *per lo appalto dei dazi comunali.*

Stante le seguite deserzioni dell'asta tenute nel 23 agosto ultimo scorso e 13 andante mese per l'appalto suindicato, si fa noto al pubblico che, a norma del deliberato consigliare del 21 corrente, n. 292, alle ore 10 a. m. del dì 13 entrante ottobre, si procederà ad un terzo incanto per l'appalto suindicato, in cui sarà deliberato alla estinzione della candela vergine, all'ultimo e migliore offerente, qualunque ne sarà il numero, e sotto la osservanza dei patti e condizioni contenuti nel relativo capitolato e primitivo avviso d'asta inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, n. 183, quale capitolato è stato in parte modificato col suindicato deliberato consigliare.

Cava dei Tirreni, lì 25 settembre 1883.

Visto — *Il Sindaco:* GIUS. TRARA GENOINO.

Il Segretario comunale: JOELE.

5435

SCUOLA TECNICA DI MELFI

annessa al Regio Istituto tecnico

È aperto pubblico concorso per titoli a norma di legge alle seguenti cattedre:

Lettere italiane, diritti e doveri dei cittadini, assegno annuo lire 1920.
Matematiche e computisteria, id. lire 1920.
Disegno e calligrafia, id. lire 1500.

I titoli d'abilitazione a tale insegnamento coi rispettivi certificati di condotta, atti di nascita e indicazione del domicilio dovranno entro il corrente mese di settembre essere spediti all'Amministrazione della Cassa di risparmio di Melfi.

Le cattedre saranno occupate subito dopo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico di Basilicata.

Il Direttore dell'Amministrazione della Cassa di risparmio
G. PERISI.

5387

Provincia di Siracusa — Circondario di Modica

COMUNE DI MODICA

Avviso per ribasso di ventesimo.

A seguito dell'incanto tenutosi in quest'ufficio comunale nel dì 22 settembre 1883, conformemente all'avviso d'asta del giorno 14 corrente, lo

Appalto dei lavori di adattamento dell'ex-Monastero di San Benedetto, da destinarsi ad uso di uffici comunali,

venne deliberato provvisoriamente per la somma di lire 18,234, essendo stato fatto il ribasso del sei per cento sulla somma a base d'asta di lire 19,930 pei soli lavori di muratura, essendo stato fatto pei lavori di falegname il ribasso del 20 0[0 sopra lire 5500.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione della detta presunta somma di deliberamento provvisorio di lire 18,234 pei lavori di muratura e di lire 4400 pei lavori di falegname, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti col suddetto avviso, scade alle ore 12 meridiane del giorno 28 settembre 1883.

Tali offerte potranno essere fatte oralmente alla segreteria comunale, oppure per iscritto su carta bollata da una lira; ove più di una ne sia presentata sarà prescelta la migliore, e se eguali quella rassegnata prima.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta nel giorno e nel modo che sarà indicato con apposito avviso.

Non presentandosi nessuna offerta in grado di ventesimo, l'impresa resterà definitivamente aggiudicata al deliberatario provvisorio per la somma suindicata.

Dalla Residenza municipale di Modica, li 22 settembre 1883.

Visto — *L'Assessore anziano*: T. RIZZONE.

5124 *Il Segretario comunale*: DE CRESCENZO.

PROVINCIA DI RAVENNA — CIRCONDARIO DI LUGO

Congregazione di Carità nel comune di Cotignola

Avviso d'Asta

per la vendita di una possessione denominata Merlaschio *con casino di villeggiatura ed abitazione colonica, posta in comune di Faenza.*

Si reca a pubblica notizia che, in base a prescrizione Sovrana apparente da Regio decreto 27 agosto prossimo scorso, nel giorno di giovedì diciotto (18) del prossimo venturo ottobre, alle ore dieci (10) circa del mattino, avanti questa Congregazione di carità, e per essa del di lei presidente o d'altro membro in di lui vece, si apriranno pubblici incanti per divenire alla vendita d'una possessione con casino di villeggiatura ed abitazione colonica, denominata *Merlaschio*, d'ettari in complesso 13 41 70, pari a tornature locali 58 28 52 circa, libera da qualunque vincolo ipotecario e gravame, tranne quello della primizia ecclesiastica in grano nella misura di decalitri sette circa, posta in comune di Faenza, proveniente dall'eredità del fu signor Testi Giacomo, e propria di questo Pio Ospedale di Cronici ed Incurabili. Quale possessione è divisa in cinque appezzamenti, il primo dei quali ha i numeri di mappa 572, 573, 574, 1421, 1423, coll'estimo di lire 2740 54, ed il fabbricato al n. 573, col reddito imponibile di lire 112 50. Il secondo ha il n. 565, coll'estimo di lire 453 51. Il terzo ha il n. 38, coll'estimo di lire 3082 46. Il quarto ha il n. 102, coll'estimo di lire 292 45. Ed il quinto ha il n. 99, coll'estimo di lire 899 82.

S'invita pertanto chiunque aspiri a tale acquisto a presentarsi in residenza della prefata Congregazione, nel giorno ed ora suindicati, per fare i suoi partiti in aumento alla somma di italiane lire quarantamila (lire 40,000), prezzo su cui l'asta verrà aperta, e da pagarsi alla cassa del suindicato Pio Ospedale, non più tardi della fine del mese di marzo dell'anno prossimo venturo 1884, in una sola ed unica rata. Dopo di che nei medesimi giorno ed ora si procederà al relativo deliberamento, ad estinzione della terza ed ultima candela vergine, in favore dell'ultimo e migliore offerente in aumento all'anzidetta somma di lire quarantamila (lire 40,000), e sotto l'osservanza dei relativi capitoli e condizioni e patti speciali della vendita, visibili ad ognuno in segreteria della Congregazione nei giorni ed ore d'ufficio.

Si avverte:

1° Che ogni offerta all'asta non potrà essere minore di lire venti (lire 20), e che non verranno ammesse a far partito se non persone di conosciuta responsabilità, le quali dovranno pur fare previamente alla cassa del suindicato Pio Luogo il deposito del decimo del sovraddetto prezzo, ossia nella somma di lire quattromila (lire 4000), per garanzia si delle proprie offerte, che degli obblighi e spese tutte relative al contratto;

2° Che i termini per l'aumento del ventesimo verranno in seguito annunziati al pubblico con apposito avviso;

3° Che l'asta verrà regolata colle norme del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852 sulla contabilità dello Stato.

Cotignola, li 27 settembre 1883.

Per la Congregazione di carità
Il Presidente: DOMENICO SOLIERI.

5382

PREFETTURA DI GENOVA

Avviso di pronunciato deliberamento.

In seguito all'incanto tenutosi oggi in questa Prefettura venne provvisoriamente deliberato lo

Appalto del trasporto delle corrispondenze epistolari, stampe e pacchi postali dall'ufficio centrale delle poste (via Roma), compresi quelli speciali dei pacchi, a quelli succursali alla stazione ferroviaria di piazza Principe, del Porto agli Zingari, n. 3 a Banchi, la stazione ferroviaria di piazza Brignole, e direttamente tra qualsiasi dei detti uffici e stazioni, nonchè di quegli altri uffici succursali, o di stazione, che venissero in seguito istituiti,

col ribasso del tre per cento sul prezzo d'asta, ridotto così dalla presunta annua somma di lire 20,000 a quella di lire 19,400.

Il termine utile (fatali) per un ulteriore ribasso, non minore però del ventesimo del prezzo di delibera, scadrà a mezzodì del giorno di martedì 9 ottobre p. v.

Genova, addì 24 settembre 1883.

Per detta Prefettura
5437 *Il Consigliere incaricato dei contratti*: DE SIMONE.

INTENDENZA PROVINCIALE DELLE FINANZE IN VICENZA

Avviso d'Asta *per secondo incanto.*

Essendo riuscito infruttuoso l'incanto tenutosi addì 15 settembre corrente per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi, in Bassano, di cui nell'avviso d'asta 16 agosto p. p., num. 21716-2163, si fa noto che nel giorno 15 del mese di ottobre prossimo, alle ore 10 antimeridiane, sarà tenuto nell'ufficio dell'Intendenza di finanza in Vicenza un secondo incanto ad offerte segrete, sulle stesse basi del precedente, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso questa Intendenza di finanza, e presso lo spaccio all'ingrosso di Bassano.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicata in piego suggellato la loro offerta in iscritto all'ufficio d'Intendenza in Vicenza.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da lira una.
2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative, tanto pei sali quanto pei tabacchi.
3. Essere garantite mediante deposito di lire 1200, a termini dell'articolo 3 del capitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuita del decimo.
4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, semprechè sia inferiore o almeno eguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con danaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni dei capitoli d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti.

Quello del deliberatario sarà trattenuto dalla Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali. Sarà ammesso entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo, come pure le spese derivate dal primo esperimento, riuscito deserto.

Vicenza, li 22 settembre 1883.

5431 *L'Intendente*: PORTA.

CAMERANO NATALE, *Gerente*. | Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

Direzione del Lotto di Palermo

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il di 24 ottobre 1883 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 359, nel comune di Villalba, con l'aggio medio annuale di lire 427 08.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori, ai reggenti ed ai commessi di Banco, salvo le disposizioni contenute nel Regio decreto 18 novembre 1880, n 5735.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 300, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 e 1/2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 24 settembre 1883.

5429 *Il Direttore*: S. BRACCO AMARI.

Direzione del Lotto di Bari

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il di 24 ottobre 1883 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 5, nel comune di Bari, con l'aggio medio annuale di lire 6194 31.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori per promozione, o per tramutamento di residenza, di cui all'art. 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di lire 3980, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che inoltre il titolare del detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 e mezzo per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Bari, addì 24 settembre 1883.

5423 *Il Direttore*: ARCERI.

N. 15. DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI ROMA (13ª)

Avviso di seconda Asta stante la deserzione della prima *per l'impresa dei viveri alle truppe del VII Corpo d'armata.*

Si notifica che nel giorno 6 del p. v. mese di ottobre, ad un'ora pom. precisa, si procederà nuovamente presso questa Direzione (piazza San Carlo a Catinari, n. 117, piano secondo), avanti il signor direttore, a pubblici incanti, mediante partiti segreti, per l'appalto dei viveri abbisognevoli alle truppe nel territorio del VII Corpo d'armata, eccettuata l'isola di Sardegna, durante l'anno 1884, a senso degli articoli 8 o 10 dei capitoli d'oneri, cioè:

Distinta dei lotti	Denominazione del lotto	CIRCONDARI compresi nel lotto	PREZZO dei generi soggetti al ribasso d'asta				PREZZO dei generi non soggetti al ribasso d'asta		Cauzione	ANNOTAZIONI
			Carne al chilogr.	Pasta al chilogr.	Lardo al chilogr.	Vino al litro	Zucchero al chilogr.	Caffè al chilogr.		
Unico . . .	Roma . . .	Roma, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, Velletri, Sora, Chieti, Lanciano, Vasto, Aquila, Avezzano, Cittaducale, Solmona, Campobasso, Isernia, Larino, Foggia, Bovino, San Severo, Teramo, Penne.	1 05	0 40	1 80	0 30	1 56	3 45	146,000	Rimarrà intatta per la impresa la costituzione del lotto, qualunque sieno le varianti che nel corso dell'appalto possono essere portate all'attuale circoscrizione territoriale militare del Regno.

Il sale verrà somministrato a prezzo di tariffa non soggetto a ribasso d'asta.

L'impresa avrà principio col 1° di gennaio venturo, e terminerà a tutto il mese di dicembre 1884; però, giusta l'art. 6 dei capitoli suddetti, l'appalto potrà, per tacito accordo, essere prorogato per un secondo ed anche per un terzo anno, se non sarà data disdetta da una delle parti mediante preavviso scritto novanta giorni prima della scadenza.

L'impresa sarà retta dai capitoli d'oneri di appalto, i quali faranno poi parte integrale del contratto, visibili presso questa Direzione di Commissariato militare e presso tutte le altre Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti rimettere la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Tesoreria provinciale di Roma, od in quelle delle città nelle quali hanno sede Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, della somma sopra stabilita a cauzione, la quale dovrà essere in contanti, od in titoli di rendita del Debito Pubblico al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito. La ricevuta di cui è caso non dovrà essere inclusa nell'offerta, ma presentata a parte.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate e scritte su carta bollata da una lira, e non già su carta comune con marca da bollo, ed il ribasso dovrà esservi chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta, avvertendo inoltre che dette offerte dovranno essere presentate chiuse con sigillo a ceralacca.

Esse dovranno segnare un ribasso unico e complessivo di un tanto per cento sui prezzi a base d'incanto dei generi sopraindicati. I prezzi però dello zucchero, del caffè e del sale non sono soggetti a ribasso.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente, purchè il ribasso non sia inferiore a quello minimo indicato nella scheda segreta a base d'asta del Ministero della Guerra, deposta sul tavolo dal signor presidente, e che verrà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

A termine dell'art. 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno, per inviarsi alla Direzione appaltante, la quale però non ne terrà conto alcuno se non le giungano ufficialmente da dette Direzioni e Sezioni prima che sia stata dichiarata aperta l'asta, e se non consterà del pari ufficialmente che i medesimi abbiano depositata la prescritta cauzione.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona di fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Non saranno ammesse offerte per telegrammi.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Il tempo utile (fatali) per ulteriore offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, è stabilito in giorni otto, dalle ore 2 pomeridiane del giorno del deliberamento.

Le spese di stampa, d'inserzione, di registro, e tutte le altre inerenti allo incanto ed alla stipulazione del contratto saranno a carico del deliberatario, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Sono parimenti a carico del deliberatario in questa seconda asta le spese dell'incanto precedentemente tenuto per questa provvista e andato deserto.

Roma, li 24 settembre 1883.

Per detta Direzione

5425 *Il Capitano Commissario*: RICCARDI.

Prefettura della Provincia di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA DI SECONDO INCANTO

pel giorno di lunedì 15 ottobre 1883, alle ore 12 meridiane.

Si rende di pubblica ragione che gl'incanti che dovevano aver luogo oggi 24 settembre 1883 in questo ufficio di Prefettura, giusta l'autorizzazione impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale delle opere idrauliche, con dispaccio del 21 decorso mese di agosto, nn. 70229-5890, Divisione 7ª, per lo

Appalto della costruzione di un edificio per faro di 2° ordine a lampi di 30" in 30", da impiantarsi sulla punta meridionale dell'isola di Ponza, detta Il Faraglione della Guardia, *per la spesa complessiva di lire 80,000, delle quali lire 67,500 a base d'asta e lire 12,500 a disposizione dell'Amministrazione, in conformità del progetto compilato al 30 aprile 1883 dall'ufficio del Genio civile, servizio tecnico dei porti, spiaggie e fari, debitamente approvato,*

sono andati deserti.

Il secondo incanto perciò si celebrerà in questa Prefettura, davanti al signor prefetto, o chi per esso, alle ore 12 merid. del giorno 15 del vegnente mese di ottobre, col metodo dei partiti segreti, a ribasso di un tanto per cento, con le norme e sotto l'osservanza del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 4 settembre 1870, n. 5852, con diffidamento che, attesa la diserzione del 1° incanto, si farà luogo all'aggiudicazione, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Per essere ammessi all'asta, gli aspiranti dovranno esibire al signor presidente della stessa:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente. Siffatto certificato, se rilasciato da sindaci di altre provincie, dovrà essere legalizzato dal prefetto della provincia a cui il comune si appartiene;

b) Un certificato d'idoneità nei modi e nelle forme specificate dall'art. 2°, lettera B, del capitolato generale per le opere di conto dello Stato, approvato con decreto Ministeriale;

c) Una dichiarazione di aver visitata la località ove dovranno eseguirsi i lavori e di aver preso cognizione di tutte le particolarità pel regolare sviluppo dei medesimi;

d) Un certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito di lire 3000, per cauzione provvisoria a garanzia dell'asta, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo. Questo certificato sarà restituito appena chiusi gli incanti ai diversi attendenti, meno però all'aggiudicatario, al quale sarà restituita la sola cauzione provvisoria, allorchè presterà quella definitiva, uguale al decimo del prezzo di deliberamento, la quale non sarà accettata che in numerario, biglietti di Banca a corso forzoso, od in cartelle al portatore del Debito Pubblico, valutate a corso di Borsa.

Qualora nel termine fissato il deliberatario non si troverà in grado di prestare la cauzione definitiva e di stipulare il contratto, perderà la cauzione provvisoria, e l'Amministrazione sarà facoltata a procedere ad un nuovo incanto.

L'impresario dovrà inoltre presentare prima della stipulazione del contratto un supplente, o fidejussore, nei modi e per gli effetti di cui all'articolo 8 del capitolato generale.

Il contratto di appalto non sarà esecutivo che dopo l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il tempo utile (fatali) per le offerte di ribasso in grado di ventesimo scade alle ore 12 meridiane del giorno 30 detto mese di ottobre.

Tutte le spese d'asta, di contratto e di copie, che approssimativamente si calcolano a lire 2000, sono a carico dell'impresario.

Il capitolato speciale che serve di base al contratto è visibile a chiunque in tutte le ore di ufficio.

Caserta, 24 settembre 1883.

5436 *Il Segretario delegato:* E. MASELLI.

REGIA PREFETTURA DI PISA

Avviso d'Asta

per l'appalto della somministrazione in natura dei commestibili e combustibili occorrenti al bagno penale di Piombino.

Per incarico avuto dal R. Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, avranno luogo in questa Prefettura, nel giorno di mercoledì 17 ottobre p. v., alle ore 10 ant., gli incanti per l'appalto in lotti separati della somministrazione in natura dei commestibili e combustibili necessari pel mantenimento delle guardie e dei detenuti, nonchè per gli altri bisogni di servizio nel bagno penale di Piombino per il triennio dal primo gennaio 1884 al 31 dicembre 1886.

Gli incanti saranno tenuti, separatamente per ogni lotto, alla presenza del sig. prefetto o di un suo delegato, col metodo delle candele, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali ed alle altre desunte per ciascun lotto dal quadro inserito nel presente avviso.

Condizioni generali.

1. L'appalto sarà regolato dal capitolato d'oneri generali e speciali del 3 novembre 1880, visibile nella segreteria di questa Prefettura tutti i giorni, durante le ore d'uffizio, e dalle prescrizioni del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

2. L'asta sarà aperta sulla base del prezzo determinato presuntivamente per ogni lotto dal quadro suddetto, e le offerte in ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto.

3. Prima della apertura degli incanti gli accorrenti, per esservi ammessi, dovranno:

a) Giustificare, con certificati, la loro idoneità e responsabilità;

b) Esibire la quietanza di Tesoreria del deposito fatto, in contanti od in biglietti aventi corso legale, di una somma equivalente al 3 0/0 dell'importare del lotto o dei lotti ai quali vogliono concorrere; e ciò a titolo di cauzione provvisoria, che sarà restituita ai concorrenti non rimasti aggiudicatari, ed agli aggiudicatari quando abbiano prestata la cauzione definitiva.

4. La cauzione definitiva verrà data in somma corrispondente al 5 per cento dello ammontare della respettiva impresa, mediante vincolo di cartelle nominative del Debito Pubblico dello Stato, o col deposito di titoli al portatore, dello stesso Debito, valutati al corso di Borsa, oppure del corrispondente capitale nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

5. I generi da somministrarsi dovranno essere trasportati e consegnati a tutte spese dell'appaltatore nel tempo, nel luogo e nel quantitativo che gli saranno di volta in volta significati dalla Direzione dello stabilimento. Si avverte qui che per la modificazione introdotta all'articolo 37 del suddetto capitolato l'*aglio* e le *cipolle* dovranno essere somministrati dall'appaltatore in qualunque stagione dell'anno.

6. In fine di ogni mese l'impresario presenterà alla Direzione una specifica dei generi che avrà forniti durante il medesimo, unendovi le richieste ed i buoni ad ogni volta rilasciatigli; ed ove sia riconosciuta esatta, ne riceverà l'importare sulla base dei relativi prezzi del contratto.

7. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà nel giorno di sabato 3 novembre p. v., alle ore 12 meridiane.

8. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro otto giorni dalla data della medesima, presentarsi a stipulare il relativo contratto e prestare la voluta cauzione definitiva; mancandovi incorrerà nella perdita del deposito provvisorio di che al n. 3, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

9. Le spese tutte di pubblicazione, contratto, copie, registro, bollo, diritti di segreteria e qualunque altra relativa all'appalto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

10. Il contratto resta subordinato alla prescritta superiore approvazione.

QUADRO.

Lotti	GENERI		Quantità di ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura	
					per ogni genere	per ogni lotto
1	2		3	4	5	6
1	Pane bianco	Ch.	63990	0 42	26,875 80	191,733 64
(1)	Pane pei detenuti sani	»	484876	0 34	164,857 84	
2	Carne di bue e manzo	»	40020	1 45	58,029 »	58,029 »
3	Vino	Ett.	535	40 »	21,400 »	22,040 »
	Aceto	»	20	32 »	640 »	
4	Riso	Ch.	39190	0 40	15,676 »	35,177 20
	Fagiuoli e legumi secchi	»	54170	0 36	19,501 20	
5	Paste di 1ª qualità .	»	8290	0 64	5,305 60	27,185 30
	Paste di 2ª qualità .	»	45150	0 47	21,220 50	
	Semolino	»	1030	0 64	659 20	
6	Patate	»	4500	0 13	585 »	4,092 »
	Erbaggi	»	35070	0 10	3,507 »	
7	Olio d'ulivo per condim.	»	3110	1 34	4,167 40	6,671 75
	Petrolio raffinato . .	»	2002	0 80	1,601 60	
	Olio d'ulivo per illumin.	»	785	1 15	902 75	
8	Lardo	»	11280	1 85	20,868 »	22,377 72
	Cacio	»	180	2 15	387 »	
	Latte di vaccina .	Litri	1200	0 30	360 »	
	Uova	Dozz.	908	0 84	762 72	
9	Legna di essenza forte	Mir.	19900	0 16	3,184 »	6,044 80
	Carbone	»	3590	0 62	2,225 80	
	Paglia	»	50	0 37	185 »	
	Foglie di grano turco	»	50	0 90	450 »	

(1) Vedasi articolo 22, comma secondo del capitolato.

Pisa, li 24 settembre 1883.

5427 *Il Segretario delegato:* LUZZI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

N. 46. DELLA DIVISIONE DI FIRENZE (11ª)

Avviso d'Asta per primo incanto.

Si notifica che nel giorno 4 del prossimo mese di ottobre, alle ore dodici meridiane precise, avrà luogo presso questa Direzione, via S. Gallo, n. 22, secondo piano, avanti il signor direttore, un pubblico incanto, mediante partiti segreti, per la provvista di grano occorrente per l'ordinario servizio dei Panifici militari della Divisione, cioè:

Località nella quale dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per ogni lotto	Rate di consegna	Ammontare della cauzione per ogni lotto
	Qualità	Quantità in quintali		Quintali		
Panificio militare di Firenze . . .	Nazionale	8000	80	100	4	L. 200

Modo d'introduzione. — I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nel suindicato Panificio militare, a tutte loro spese, diligenza e pericolo.

Tempo utile per la consegna. — La prima rata di consegna dovrà essere compiuta nel termine di giorni 10 dal giorno successivo a quello in cui fu ricevuto dal deliberatario l'avviso in iscritto dell'approvazione del contratto, e le altre tre rate dovranno effettuarsi parimente in giorni dieci, coll'intervallo però di dieci giorni dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra l'una e l'altra consegna fino a compimento della provvista.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1883, del peso non minore di chilogrammi 75 l'ettolitro, e conforme al campione esistente presso questa Direzione.

I capitoli generali e parziali d'oneri che riflettono l'appalto e che faranno parte integrale dei contratti sono visibili in questa Direzione e presso tutte le altre del Regno.

Potranno essere presentate offerte cumulative per diversi ed anche per tutti i lotti.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, chiuse con sigillo a ceralacca e scritte su carta bollata da lira una, e non già su carta comune con marca da bollo, ed i prezzi offerti dovranno esservi chiaramente espressi in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Tesoreria provinciale di Firenze, od in quelle delle città nelle quali hanno sede Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, della somma sopra stabilita a cauzione, la quale dovrà essere in contanti od in titoli di rendita del Debito Pubblico al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito. Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di coloro i quali avranno offerto un prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno a quello che sarà determinato nella scheda suggellata del Ministero della Guerra, che si troverà deposta sul tavolo e verrà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per il ribasso non minore del ventesimo è limitato in giorni cinque, decorribili dalle ore 2 pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, ma di queste offerte non sarà tenuto conto alcuno qualora non giungano ufficialmente da dette Direzioni e Sezioni a quest'uffizio prima dell'apertura dell'asta, se non consterà del pari ufficialmente che i medesimi abbiano depositata la prescritta cauzione.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona di sua fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Non saranno ammesse offerte per telegrammi.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

La tassa di registro, non che le spese tutte relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Sarà pure a loro carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che i deliberatari richiedessero.

Firenze, 24 settembre 1883.

Per detta Direzione di Commissariato militare
Il Capitano Commissario: ROTONDO.

5417

Il Sottoprefetto del Circondario di Viterbo

Vista la lettera del prefetto della provincia di Roma con cui si notifica essere stato disposto il collaudo dei lavori della strada comunale obbligatoria dal comune di Arlena a quello di Tessennano, appaltata al signor Magno Ravieri;

Veduto l'articolo 360 della legge sui lavori pubblici, allegato F di quella 20 marzo 1865, n. 2248;

Veduto l'articolo 84 del regolamento approvato col Regio decreto 19 dicembre 1873, n. 2854,

Notifica:

Tutti coloro che vantassero crediti contro il suindicato appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, e per effetto dei lavori eseguiti, potranno presentare i loro titoli o a questa Sottoprefettura, od ai signori sindaci dei comuni di Toscanella, Canino, Arlena e Tessennano, entro i trenta giorni successivi a quello in cui il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Decorso tale termine non si farà più luogo a procedere per tali crediti nei modi indicati nell'art. 361 della precitata legge, e dovranno i creditori agire col mezzo dei magistrati ordinari e nelle forme stabilite dalla Procedura civile.

Viterbo, addì 25 settembre 1883.

5433 *Il Sottoprefetto:* A. PISANI.

MUNICIPIO DI NAPOLI

Avviso d'Asta.

Nell'incanto tenutosi nel giorno 20 del volgente mese di settembre per lo appalto dello espurgo di tutto il canale del Carmignano dalla Catena fino a Licignano, e delle sorgive nel bacino di Cervinara, per lo espurgo di tutto il canale fino a Napoli, e pei lavori di restauro o parziali ricostruzioni relative alla manutenzione stessa, tanto lungo il canale che nelle quattro case dei mulini di Napoli, giusta il manifesto a stampa del dì 31 decorso mese di agosto, l'appalto medesimo è rimasto aggiudicato al signor Luigi Violante col ribasso di lire quattordici e centesimi cinquanta per cento su tutti i prezzi dei lavori specificati tanto nel relativo capitolato che nell'annessa tariffa speciale.

Chiunque intenda offrire un aumento di ribasso non minore del ventesimo, pari al cinque per cento, su quello ottenuto nel predetto incanto, dovrà presentare tale offerta al segretario generale di quest'Amministrazione non più tardi delle ore 2 pom. del giorno 5 del prossimo venturo mese di ottobre, giusta quanto fu avvertito nel precedente manifesto del 31 agosto ultimo, con domanda scritta sopra carta da bollo di una lira, accompagnata dal ricevo del deposito fatto presso questo tesoriere comunale della cauzione nella somma di lire seimila, non che dal certificato d'idoneità rilasciato dal Consiglio tecnico municipale.

Verificandosi offerta di aumento di ribasso del ventesimo, si procederà ad un novello e definitivo incanto nel giorno che verrà stabilito dal sindaco ed annunziato al pubblico con apposito manifesto.

L'appalto suddetto avrà la durata di anni sei, a cominciare dal giorno in cui l'appaltatore riceverà la consegna del canale e delle opere accessorie, e viene regolato dal capitolato, approvato dalla Giunta municipale con deliberazione del 4 giugno 1883, e dall'annessa tariffa speciale dei prezzi, approvata con altra deliberazione della stessa Giunta degli 11 maggio detto anno, capitolato e tariffa ostensivi a chiunque presso l'8° ufficio di quest'Amministrazione, dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ogni giorno, esclusi i festivi.

Tutte le spese per gli atti di incanto, per la stampa dei manifesti, per gli annunzi legali e per tassa di registro, nonchè per la stipula del contratto, che dovrà essere rogato dal notaio del Municipio, signor Luigi Maddalena, e per la spedizione esecutiva da rilasciarsi al Municipio con due altre copie in carta libera, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Dal Palazzo municipale di San Giacomo, 25 settembre 1883.

Pel Sindaco — *L'Assessore anziano:* NICOLA AMORE.

5422 *Il Segretario generale:* C. CAMMAROTA.

(2ª *pubblicazione*)

SVINCOLO DI CAUZIONE NOTARILE.

A chiunque si rende noto che il sottoscritto procuratore, nell'interesse dei signori marchese Carlo e marchesa Alfonsina Da Via, di Bologna, ha presentato, nel giorno 1° corrente mese, ricorso al Tribunale civile di detta città per ottenere lo svincolo della cauzione notarile prestata dal sig. Francesco Raffaeli, già notaio di Bologna e poscia di Castelmaggiore (Bologna), decesso nel giorno 5 febbraio 1845, e quindi la cancellazione dell'ipoteca, rinnovata li 11 marzo 1856, art. 737, e specializzata il 31 dicembre 1868, articolo 3519.

Bologna, 4 settembre 1883.

5157 FERDINANDO PANCALDI.

AVVISO.

A richiesta della signora Ester Armati, assistita dal proprio marito Marco Cruciani, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 18 settembre 1881, domiciliati e rappresentati dall'avvocato Nicola Ciampi,

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile di Roma ho citato il signor Pio Armati, d'ignoto domicilio, a comparire nello studio del notaio sig. Erasmo Ciccolini, posto in via Uffici del Vicario, n. 44, il giorno venticinque ottobre 1883, ore 4 1\2 pom., per assistere alle operazioni della divisione dell'eredità del fu Luigi Armati.

Roma, venticinque settembre 1883.

5420 L'usciere VINCENZO VESPASIANI.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA
per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento ottantatre ed alli diciotto settembre, in Savona,

Richiesto dal signor Cassinis ingegnere Gio. Battista, residente in Savona, con elezione di domicilio nello studio e persona del causidico avvocato Giuseppe Brignoni, da cui è rappresentato,

Io sottoscritto Raimondi Nicolò, usciere addetto al Tribunale civile di Savona,

In esecuzione del decreto del prefato Tribunale del tre settembre corrente, con cui venne autorizzata la notificazione per pubblici proclami, a norma dell'articolo 146 Codice procedura civile, della sentenza pronunciata dal Tribunale stesso il 27 luglio 1883, nella causa del richiedente contro i vari opponenti alla derivazione delle acque potabili di San Bartolomeo del Bosco,

Ho notificato per pubblici proclami a tutti gli individui infra elencati la precitata sentenza del seguente tenore:

« In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il Tribunale civile e correzionale di Savona ha pronunciata la sentenza seguente nella causa formale per pubblici proclami, promossa dal richiedente Cassinis contro Spagnolo Isabella vedova Cassinis - Cassinis Angela e ditta Bourniquez e Bartoli, comparsi a mezzo del procuratore avvocato Astengo Giuseppe - Dellepiane Davide, rappresentato dal procuratore Antonio Zanelli - Città di Savona e Folco Sebastiano, rappresentati dal causidico Gio. Battista Garibaldi - Musso Felice - Noceto Gerolamo e Francesco - Carlevarino Gerolamo fu Carlo - Carlevarino Luigi fu Gio. Battista - Balbi marchese Giacomo - Auxilia Antonio - Aonzo Gerolamo - Cambiaso marchese Gaetano - Traverso Carlo - Tessitore Angelo - Lavagna Enrico - Folco Antonio - Musso Antonio - Bourniquez Claudio - Dellepiane Giacinto - Bertolotto Edoardo, comparsi a mezzo del causidico Natale Rosselli - Pallavicini marchese Andrea - Lamba-Doria marchese Francesco Maria, rappresentati dal causidico avv. Antonio Oreggia; e contro tutti gli altri individui nominati nel dispositivo di questa sentenza, e dei quali venne dichiarata la contumacia.

Conclusioni:

Il causidico Brignoni Giuseppe, per l'attore Cassinis, conchiuse:

Piaccia al Tribunale illustrissimo, reietta ogni avversaria eccezione, deduzione ed istanza, comprese le perizie e capitoli di prove dedotti dai convenuti, e previe quelle altre pronuncie che del caso, dichiarare nessun diritto di servitù, di proprietà, di uso o di altro competere ad alcuno dei sovra menzionati opponenti sulle acque nascenti nei terreni di proprietà Cassinis, nella regione di San Bartolomeo del Bosco, comune di Savona, e specialmente sulle sorgenti segnate colle lettere *C*, *D*, *E*, *F*, del piano dimostrativo, ed appartenere le stesse in piena ed assoluta proprietà all'ing. Cassinis, ed essere lo stesso in pieno diritto di derivare dette acque o sorgenti dal suo fondo ed incanalarle si e come del suo interesse, per uso sia di irrigazione che industriale, o per acqua potabile, o per altro uso permesso dalle leggi.

Colla condanna in solido dei sovradetti opponenti o notificati, ai danni e spese derivati e derivandi al richiedente dalle loro opposizioni da liquidarsi in prosecuzione di causa e senza pregiudizio di ogni maggior diritto e colle spese altresì del giudizio.

Il causidico Astengo pelle sue rappresentate Spagnolo Isabella vedova Cassinis ed Angela Cassinis, conchiuse:

Perchè reiette le attrici istanze, piaccia al Tribunale illustrissimo ammettere, ove d'uopo, i seguenti capitoli da provarsi con testi e con tutti gli altri mezzi consentiti dalla legge.

1. Vero che le deducenti Cassinis, o chi per esse, *ab immemorabile*, anteriormente anche all'attuazione del Codice Albertino, e quindi da oltre 30 anni anteriori alla mossa lite, usarono sempre, a titolo di condominio e per le irrigazioni dei loro fondi, dell'acqua di cui nella citazione 8 novembre 1881, usciere Zitta;

2. Vero che i beni delle deducenti formavano un solo tutto con quelli dell'attore.

Si protesta delle spese.

Il causidico Zanelli, che all'udienza del 10 luglio 1883 di spedizione della causa, conchiuse dichiarando di protestare di negligenza verso il proprio cliente Dellepiane Davide fu Tommaso.

Il causidico Giovanni Battista Garibaldi, per il municipio di Savona, conchiuse: Perchè piaccia al Tribunale illustrissimo, previe quelle pronuncie e dichiare che meglio, e previa, ove d'uopo, una perizia, per constatare che le acque in contesa sono necessarie agli abitanti del comune di Savona, rigettare, per quanto riguarda la città stessa, le istanze tutte del signor Cassinis, colla vittoria delle spese per le quali nuovamente si protesta unitamente ai danni.

Il causidico Rosselli, a nome dei suoi clienti, conchiuse:

Piaccia al Tribunale illustrissimo ordinare una perizia per mezzo di tre periti, con incarico ai medesimi:

1. Di verificare e riferire, anzi constatare le molteplici opere manufatte, dighe, canali, con cui viene derivata l'acqua del Letimbro dalla regione San Bartolomeo del Bosco sino al ponte dello Sbarro, i molteplici molini ed opifizi che sono alimentati da quel corso d'acqua, i numerosi lavatoi pubblici che si trovano lungo il bendo, i molteplici bocchetti di presa per l'irrigazione;

2. Di verificare e riferire se le sorgenti della cui derivazione si tratta costituiscono il maggior volume dell'acqua del Letimbro, e nel caso in cui le stesse fossero deviate, il Letimbro, meno in caso di pioggie, rimanga asciutto e venga quindi a mancare l'acqua necessaria per la pubblica igiene e pulizia, pei bisogni domestici degli abitanti delle frazioni di Lavagnola, San Bernardo e Santuario, non che la forza motrice ai molini che servono allo approvvigionamento della città.

Ammettersi inoltre i convenuti a dar prova sia per documenti che per mezzo di testimoni delle seguenti circostanze di fatto:

1. Vero che gli stabili posti alla regione di San Bartolomeo del Bosco, propri oggi del Cassinis, formano *ab antico* parte del patrimonio di questo comune, il quale dopo le concessioni fatte ai proprietari dei molini e utenti irrigatori ne disponeva a favore dei frati Agostiniani, e dopo la soppressione di questi passavano nel dominio della Repubblica ligure;

2. Vero che i deducenti si mantennero nell'immemoriale possesso della derivazione dell'acqua del Letimbro mediante il canale o bendo detto di Lavagnola per il macinamento ed esercizi di molini e per la irrigazione delle loro proprietà, e ciò in base alle antiche concessioni e all'orario stabilito dal comune che annualmente faceva pubblicare il relativo bando lungo la valle del Letimbro per regolare l'uso ed il godimento dell'acqua, con intervento talvolta della forza pubblica;

3. Vero che questi bandi, tendenti ad impedire le deviazioni delle acque a pregiudizio dei proprietari dei molini e degli utenti irrigatori, erano annualmente pubblicati anche nella regione di San Bartolomeo del Bosco ed affissi sui muri della cappella di San Bartolomeo, e gli autori dell'attore in obbedienza a detti bandi avevano ordinato ai coloni di non deviare le sorgenti in questione.

Il caus. Oreggia, nell'interesse dei marchesi Pallavicini e Lamba Doria, conchiuse rigettarsi la domanda attrice ed accogliersi le conclusioni prese dai causidici Garibaldi e Rosselli a cui si fa piena adesione. Colla vittoria delle spese.

Ritenuto in fatto che fin dal maggio 1869 volendo il municipio di Savona dotare la città di una condotta d'acqua potabile, indisse un concorso offrendo un premio di lire 70,000 a capitale perduto, e una partecipazione di lire 10,000 per l'acquisto d'acqua agli usi pubblici.

Idea di massima, esposta nel rapporto della Commissione, era che l'acqua condotta in città fosse derivata da provenienza affatto estranea a qualunque delle acque che già si trovassero attualmente utilizzate o per uso pubblico o privato nell'ambito comunale.

Diversi dei progetti presentati furono presi in considerazione, e tra questi quello altresì dell'ingegnere Cassinis che lo ridusse a progetto tecnico con piano dimostrativo della condotta dell'acqua presentato alla Comunità fin dal marzo 1874 e al Consiglio superiore dei lavori pubblici fin dall'ottobre stesso anno.

Tutte queste nozioni di fatto risultano dalla relazione del Genio civile 24 giugno 1870, in causa prodotte dalla città di Savona.

Dal piano dimostrativo prodotto, risulta poi che sette sono le sorgenti che il Cassinis propone di convogliare col suo progetto; delle quali cinque sono le sorgenti tributarie del torrente Letimbro, quelle in *B*, *C* e *D*, mediante il ritano detto di S. Bartolomeo, e quelle in *E* ed *F*, per mezzo quello detto Acquabuona; e che due sole sono estranee all'ambito comunale, quella cioè indicata in *A* che si scarica nell'Erro versante settentrionale delle Alpi verso Cairo Montenotte, e quella in *G* che scarica le sue acque nel Sansobbia nel versante Ellera.

A seguito delle diverse pubblicazioni fattesi nel maggio e dicembre del 1874, come risulta dalla citata relazione del Genio civile per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto, erano però insorte diverse opposizioni, cioè della Durazzo vedova Demari e della Naselli-Multedo per le sorgenti *A* e *B*, di loro proprietà, quella del municipio di Savona, e di gran parte degli utenti delle acque del Letimbro; a fronte delle stesse, nonostante l'esito favorevole sia della visita locale e di precedenti conclusioni del Genio civile del 1874, il Ministro dei Lavori Pubblici, in base al voto del Consiglio superiore 11 ottobre 1874, aveva dichiarato non essere allo stato delle cose da prendere alcuna decisione.

In vista delle opposizioni predette, l'ing. Cassinis con sua memoria presentata alla Commissione incaricata dei progetti, offrì, purchè venisse accettato il suo progetto, ad onta della condizione sempre tenuta ferma dal Consiglio comunale, che cioè le acque della condotta dovessero essere estranee al versante del Letimbro, di garantire agli utenti del Letimbro sino al molino Sacco la quantità d'acqua di cui hanno sempre goduto.

Opinò la Commissione e deliberò il Consiglio in seduta 20 dicembre 1876 (ad unanimità, uno escluso) che ove il signor ing. Cassinis estendesse a tutti gli utenti indistintamente le garanzie che propone limitatamente a quelli superiori al molino Sacco, senza pretesa di alcuna indennità, sarebbe il caso di non insistere oltre sulla derivazione che può essere di suo interesse per la condotta d'acqua potabile in progetto. Aggiunse, resterebbe perciò a convenire sulla forma della proposta garanzia la quale dovrebbe naturalmente essere proporzionata ai grandi interessi che deve garantire.

A questa deliberazione faceva seguito la nota del Cassinis, 11 gennaio 1877, colla quale dichiarava di accettare le condizioni della deliberazione 20 dicembre premessa, e successivamente, nello aprile 1877, rassegnò il progetto per le principali diramazioni interne dell'acqua potabile, che venne altresì approvato in massima colla deliberazione consigliare del 27 agosto, senza pregiudizio della garanzia da convenirsi.

Intanto erasi fatta una terza pubblicazione del progetto Cassinis fin dal l'aprile 1877; fu a seguito di questa che le opposizioni diventarono innumerevoli: 240 degli utenti del Letimbro colla Giunta municipale protestarono che il progetto pregiudicava le loro derivazioni per opifizi, molini e l'irrigazione degli orti suburbani; anche tutte queste maggiori delucidazioni di fatto vengono date dalla citata relazione del Genio civile; queste proteste però, meno quella del municipio di Savona, della quale non si conosce il tenore, sono inchiuse nel 2° volume delle produzioni Cassinis, pag. 9 e seguenti, e portano la data 16 aprile 1877; per quelle di Spagnolo Elisabetta vedova di Francesco Cassinis fu Gio. Battista, Angela Cassinis, ed altri, in rappresentanza degli eredi del Francesco predetto, e due altre del 21 aprile 1877, per gli altri utenti; ed infine altra del 23 aprile stesso, di Lavagna Carlo fu Angelo.

Questo moltiplicarsi delle opposizioni unitamente al parere dilatorio manifestato dal Consiglio superiore li 26 gennaio 1878 ed alla relazione 24 giugno 1879 del Genio civile citata, aveano impensierito lo stesso municipio, il quale con protesto assegnava un termine al Cassinis per fare cessare le opposizioni o ritenere le trattative esaurite.

Ciò diede luogo ad una lite tra il Municipio ed il Cassinis, la quale finì colla sentenza di questo Tribunale passata in giudicato dell'8 aprile 1882, che disse non essere la pratica uscita dallo stadio delle trattative, e respinse le pretese del Cassinis di essere sin d'ora riconosciuto come concessionario irrevocabile della condotta d'acqua da esso proposta.

Intanto altra lite il Cassinis aveva iniziata contro gli opponenti e lo stesso Municipio, mediante pubblici proclami colle citazioni 8 novembre 1881, reiterate con altro atto delli cinque gennaio 1882.

In queste citazioni conchiudeva perchè fossero le opposizioni rigettate, e dichiarata in suo esclusivo favore la libera disponibilità delle sorgenti tutte, e più specialmente quelle in *C*, *D*, *E* ed *F*, che nascono nella sua proprietà e sono libere da ogni vincolo fino dal 1484.

1. Per giustificare la sua istanza produsse gli atti di lite col Municipio sino alla citata sentenza 8 aprile 1882.

2. Un volume di documenti della stessa causa, unitamente alle copie delle proteste preindicate, al tipo della località della condotta delle acque, relazione sommaria del progetto ed altro ricorso di diversi utenti 8 febbraio 1880.

3. Atto d'acquisto del 1801, anno quinto della Repubblica ligure, martedì 1° settembre, delle cinque masserie sulla fine di Savona, nella parrocchia di San Bernardo, provenienti dai

PP. Agostiniani, denominate Nascette, Cassina, San Bernardo, Cerchiore e Canova, confinanti al lato di levante col bosco nazionale di Savona, mediante il ritano di Acquabona, da tramontana li beni della N. Signora della Misericordia, ed il cittadino Tommaso Moltedo, da ponente il ritano maestro di San Bernardo, da mezzodì in parte detta Opera pia e li conventuali di San Francesco, ed in parte, ecc.; fanno corredo a quest'atto gli atti tutti della pratica eseguita colla Commissione straordinaria di Governo, sino al detto 14 agosto 1801, con quale era autorizzato il Ministro dell'Interiore e delle Finanze a stipulare l'atto di vendita col cittadino Gio. Battista Cassinis, autore dell'attore.

4. Pratica 29 aprile 1815 occasionata da una contravvenzione fatta al Giovanni Battista Cassinis per taglio di piante, nella quale è detto che l'alienazione preindicata è assoluta e senza restrizione di enfiteusi e laudemi.

5. Atto di divisione 31 luglio 1843, notaro Boselli, tra li Giacomo Filippo e Francesco fratelli Cassinis fu Giovanni Battista, nel quale il primo ebbe assegnate le masserie Bassaro e Colletta, e il secondo quelle Noxette.

6. Atti del 1484, 5 e 25 luglio, il primo rappresentante la deliberazione del Consiglio generale degli uomini della città di Savona, con cui si stabilì di donare agli R. P. Agostiniani *pro eorum ac eis consuetis imminentibus necessitatibus ac ornata Cappella quae est Communis Saonae sub vocabula Sancti Raphaelis Arcangeli, et dotare dicta Cappella nemoribus, praetis Comunitatis Saonae ac etiam sylvis et campis seu terris quae sunt circa Ecclesiam Sancti Bartholomaei de Bosco, de quibus confinibus ac terminis sit mentio in statutis Communis Saonae peritis sub rubrica de Massaris S. Bartholomaei eligendi, et quae terrae etiam per plures annos usque ad hodie locatae fuerunt a Communi Saonae ipsis vener. fratribus S. Augustini*; il secondo è l'esecuzione della deliberazione istessa, stipulata con regolare contratto dagli anziani della città.

7. Infine supplica 10 gennaio 1725 degli anziani della città, tra cui figura altresì il Giacomo Filippo Cassinis, indicato all'atto di divisione preindicato, al Doge e Governatore della Repubblica di Genova, perchè fosse decretato che non potesse essere variato l'ordine e metodo stabilito dal Governatore di Savona Domenico Orero, e dai deputati dell'acqua alla forma dello *Statuto politico* e *Concessioni* di questa città per servirsi dell'acqua del Beo dei molini; autorizzazione del Governatore di Genova 16 febbraio 1725; decreto di esecuzione del Governatore di Savona 8 marzo 1825 e regolamento con torno d'orario tra i proprietari degli orti e giardini che si servono del Beo dei molini di Lavagnola, avuto riguardo al loro rispettivo reddito, ed a quelli che hanno pozzi, 20 stesso marzo, autenticato ed approvato li 8 aprile 1825.

Dei 240 utenti protestanti citati per pubblici proclami comparvero solo li 24 sovra annotati, non ostante che la citazione sia stata rinnovata; anzi pel Dellepiane Davide fu Tommaso il causidico Zanelli protestò di negligenza. Sostengono gli stessi che le sorgenti predette costituiscono il maggior volume d'acqua del Letimbro, il quale senza delle stesse rimarrebbe privo di acqua nell'estate; che essi perciò avendo per concessione a titolo oneroso avuto dalla città di Savona da tempo antichissimo eccedente ogni memoria d'uomo diritto ad usare delle acque del Letimbro, quali per l'esercizio degli opifizi, molini constatati in numero di 21, e quali per la irrigazione dei loro orti e giardini, avessero altresì diritto ad impedire la deviazione di quelle sorgenti che sino ad ora, dopo aver servito all'irrigazione dei fondi nei quali nascono, sempre si scaricarono a loro benefizio nel Letimbro; aggiunsero che la città di Savona, come succeduta ai feudi, ebbe in signoria non solo il torrente Letimbro, ma altresì le selve e foreste in cima al medesimo, in cui ne esistono le sorgenti parte delle quali stabili, allorchè vennero dai Magnifici Anziani donati agli Agostiniani, già erano diminuite della disponibilità delle sorgenti state prima obbligate al Letimbro dalle concessioni del Comune, e dedussero a perizia e prova di testimoni tutte le circostanze predette, unitamente a quelle che la stessa città, a seguito di tal contratto avesse tuttavia sempre ed in ogni anno sino ad ora, pubblicato per tutta la vallata, e all'udienza aggiunsero, specialmente alla porta della parrocchia di San Bartolomeo del Bosco, e ai massari della masseria degli stessi Agostiniani, i bandi proibitivi di ogni deviazione d'acqua. Aggiunsero infine che tutto ciò fosse riconosciuto dallo stesso Cassinis, il quale offrì di garantire al Letimbro per gli utenti quella quantità d'acqua, di cui ebbero sempre goduto per l'addietro, sebbene questa garanzia non abbia in seguito potuto essere concretata.

Per gli utenti fu presentato un volume stampato di statuti politici della città di Savona, richiamando la parte prima, pag. 201, ed il corpo dell'elezione delli officiali sopra l'acqua dei molini di Lavagnola dell'anno 1610, e pella seconda parte concessioni, decreti ed ordini della città di Savona concessi dalla Serenissima Repubblica di Genova dalla pagina 117 alla 171 inclusiva; deliberazione del Consiglio generale 12 luglio 1584, ed altri atti relativi.

La città di Savona comparve in rappresentanza dell'università delle sue frazioni, cioè quella di San Bartolomeo, del Santuario, di Lavagnola e dello stesso concentrico della città per reclamare la servitù legale di cui agli articoli 540, 542 del Codice vigente, essendo l'acqua di quelle sorgenti necessaria pei bisogni della popolazione di quelle frazioni, sia personali e domestici che industriali, e specialmente per fornire i pubblici lavatoi inservienti a lavare le biancherie della città, quali lavatoi sono mantenuti in Lavagnola dal bendo dei molini; sia altresì per l'uso dei molini di cereali, che servono all'approvvigionamento normale della città stessa; ed in base a queste considerazioni appoggiò la istanza di perizia fatta dagli utenti. A giustificazione dell'istanza produsse lettere del Cassinis 23 febbraio 1877; deliberazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici 21 gennaio 1878; relazione del Genio civile sulla domanda di dichiarazione di pubblica utilità 24 gennaio 1879, autentico ingegnere Pacchioni.

Comparvero gli eredi del fu Francesco Cassinis fu Gio. Battista a pretendere sulla sorgente Ravali, nel tipo indicata colla lettera *E*, diritti di comproprietà, avendone *ab immemorabile* godute le acque per l'irrigazione della masseria Colletta, come appare dal tipo; e per giustificare l'istanza dedussero altro capo di prova testimoniale;

Comparvero infine li marchesi Pallavicini Andrea e Lamba Doria Francesco Maria, quali utenti per diversi stabili, e richiamandosi all'interesse generale e particolare degli utenti, si unirono alle conclusioni sia degli utenti che della Città di Savona;

Che in questo stato la causa fu discussa sulle conclusioni sovra tenorizzate, e le questioni a discutersi sono le seguenti:

1. È in diritto il Cassinis di disporre a piacimento delle sorgenti che nascono nella sua proprietà, e specialmente quelle al tipo indicate colle lettere *C, D, E, F*; ovvero hanno gli utenti diritto che continuino a versarsi nel Letimbro, sia pel naturale loro declivio, sia per concessione onerosa, pretesa avuta dalla Città sulle acque del Letimbro, sia altresì per prescrizione nascente dall'uso immemorabile delle acque influite nel Letimbro e dei bandi che si pretendono da ogni più remoto tempo praticati in cadun anno per tutta la vallata, e specialmente alla parrocchia di San Bartolomeo e masserie ivi situate, di non divertire le acque delle sorgenti in questione; e in questo caso gli utenti hanno interesse, senza il concorso del Demanio, ed è competente l'autorità giudiziaria?

2. Spetta alla Città di Savona, come tale, invocare la servitù legale di cui all'art. 542 del Codice italiano, e siffatta servitù è essa estensibile ai bisogni industriali e agricoli, allo esercizio dei molini per il provvigionamento della città e all'esercizio dei pubblici lavatoi, nei quali si opera quasi esclusivamente il lavaggio di tutte le lingerie di Savona, essendo questo lavoro una industria speciale degli abitanti di quelle borgate?

3. Li eredi del fu Francesco Cassinis sono essi comproprietari dell'acqua della sorgente *E*, denominata Ravali, la quale, nascendo in terreno dell'attore, attraversa la loro masseria Colletta con canale artificiale manufatto, dal quale è condotta ad irrigare altri terreni dell'attore stesso?

4. Che delle spese?

Ritenuto in diritto che la contumacia dei non comparsi, anche a seguito di reiterazione d'istanza, è giustificata, risultando regolari le citazioni per pubblici proclami seguite;

Che il marchese Pallavicini ed il marchese Francesco Maria Lamba Doria hanno aderito alle conclusioni delle altre parti;

Che lo stesso devesi dire del Davide Dellepiane, il quale, comparso, non prese conclusioni; e la risoluzione delle premesse quistioni deve aversi comune a tutte le parti;

Che passando perciò al merito della 1ª questione, è d'uopo premettere che quanto alle sorgenti *A, B* e *G* del tipo, le stesse meno quella in *B* sono estranee al Letimbro; e non incontrano del resto le opposizioni degli utenti. Ogni questione perciò si limita alle altre quattro sorgenti, quelle cioè *C, D, E, F*;

Che queste sorgenti nascono nel fondo di proprietà esclusiva del Cassinis, non è neppure contestato; e non lo potrebbe essere a fronte dell'acquisto fattone dal fu Giambattista Cassinis dal Demanio della Repubblica ligure con atto 1° 7, anno 5°, cioè 1801, a fronte della donazione a titolo di dote della Cappella comunale di San Raffaele Arcangelo stata fatta ai R. P. Agostiniani di Savona dagli uomini della stessa città li 25 luglio 1484; anzi da questi instrumenti rimane pienamente provato che detti stabili furono *ab antico* nel patrimonio del comune di Savona; che questi li cedette ai PP. Agostiniani; dopo i quali, per soppressione ritornati al Demanio della Repubblica ligure, vennero alienati al Giovanni Battista Cassinis da cui discende l'attore. Queste circostanze da per loro renderebbero inutile la prova per testimoni offerta nel primo dei capitoli riferiti alle conclusioni degli utenti.

Ma vi ha di più, gli stessi instrumenti provano ancora, che nè nell'uno, nè nell'altro fu tenuto particolare stipulazione in ordine alle sorgenti di cui si tratta.

Ora secondo i principii di tutte le legislazioni, dal diritto romano sino al Codice vigente, è indubitabile che la sorgente è parte accessoria, una pertinenza integrante del fondo in cui nasce, ne segue la condizione, ed è venduta con esso senza necessità di espressa stipulazione. Infatti al principio generale di diritto *accessorium sequitur sortem rei principalis*, si aggiungono li principii speciali della materia, per cui fu detto: *Aqua quae oritur in fundo meo mea est.* Pecchio. *Portio enim agri videtur aqua viva quemmodum si quid operis in aqua fecisset.* Leg. 11ª, Dig. *quod vi aut clam:* appena è il caso di consultare gli articoli 523, 552, 641 del Codice Napoleone, articoli 403, 458, 555 Codice Albertino e articoli 412, 440, 540 Codice italiano vigente.

Se dunque pel tenore degli instrumenti prefati fin dal 1584 è giustificata nei proprietari degli stabili di cui è caso, anche la proprietà delle sorgenti che in essi scaturiscono, gli opponenti non altrimenti possono avere diritto ad impedirne al Cassinis la libera disponibilità, se non provando che si trovino in una delle eccezioni colle quali li citati articoli di legge limitano nel proprietario la libera facoltà di disporre a piacimento delle sorgenti che si scaturiscono nel proprio fondo, cioè mettendo in essere un titolo o prescrizione in contrario, ovvero che l'acqua stessa sia necessaria agli abitanti del comune o di una frazione di esso.

E lasciando la terza eccezione alla trattazione della questione seconda, esaminiamo se abbiano gli utenti provato un titolo o prescrizione ad impedire al Cassinis la deviazione delle sue acque. Il sistema tenuto dagli utenti oppositori per dedurre il loro titolo ha qualche cosa dello indefinito. Gli stessi infatti non dicono che le acque delle sorgenti del Cassinis appartengano al Letimbro perchè ne sono le sorgenti, forse per non urtare in una questione amministrativa e in un'eccezione di mancanza d'interesse o d'incompetenza dell'autorità giudiziaria, a mente degli articoli 427 Codice civile e 1, 91, 124 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, all. 7; queste difficoltà però non verrebbero sul fatto a complicare la discussione della causa, appunto per la mancanza della contraddizione della stessa autorità amministrativa. E difatti il Demanio non solamente non contraddice al Cassinis la proprietà delle sorgenti, ma smentisce le ipotesi adombrate dagli utenti; giacchè dopo ripetute visite sulla località, dopo verificati sul luogo i motivi delle opposizioni in due distinte relazioni, sempre conchiuse che poteva essere il progetto dichiarato di pubblica utilità a norma di legge, e non mai pensò a reclamare le sorgenti come parte ed origine del torrente Letimbro. Gli utenti per contro sostengono che in ogni tempo quelle sorgenti, dopo aver servito alla irrigazione dei fondi in cui nascono, sempre si versarono nel letto del torrente a vantaggio degli utenti; che eglino ebbero concessione sul Letimbro dal comune di Savona a titolo oneroso, sin da quando in antico il comune, sostituitosi al feudo, aveva in sè riunite tutte interamente le prerogative regali, e prima ancora che il comune stesso alienasse ai RR. Padri Agostiniani le terre di cui è caso, i quali perciò non meno che i loro successori, e tra questi l'attore Cassinis, non ebbero mai il dominio delle sorgenti rimaste dalle anteriori concessioni sul Letimbro vincolate perpetuamente al corso del medesimo, così che non sia lecito in oggi di pauperarne il letto in loro danno.

Ma questo modo di argomentare è più apparente che reale, e non distrugge per nulla il merito giuridico della posizione in cui si chiude il Cassinis invocando il sussidio delle leggi sovraricordate. Ivi in fatto non vi ha nulla di accertato, se non che le sor-

genti servono alla irrigazione dei fondi ove nascono, e colano quindi naturalmente al basso ove vengono raccolte nel letto del torrente; dunque non si tratta di sorgenti che nascono nell'alveo e che perciò siano parte integrante del torrente, sulle acque del quale vuolsi fatta concessione a favore degli opponenti; le sorgenti invece nascono in alto, superiormente al fondo della valle, in proprietà particolari, alle quali inservono, e i soli residui si raccolgono nel torrente. Che vuolsi di più per riconoscere la proprietà privata delle sorgenti?

I coli, i residui d'acque per loro soli non rappresentano che il *quod superest* ai bisogni del proprietario.

Di qui nascono altresì le seguenti due conseguenze: che cioè il proprietario in questa sua qualità ha diritto di abbandonare il supero dell'acqua alla sua legge di gravità; e che ciò facendo, per qualunque tempo per quanto immemorabile, esercita e non perde il suo diritto di proprietà; la seconda è che ogni supero è per propria natura facoltativo al proprietario, il quale potrebbe anche farlo scomparire interamente, impiegando l'acqua a sua propria utilità; e lo stesso dicendosi delle sorgenti del Cassinis, se questi in oggi vuole, per propria utilità, interamente assorbire l'acqua delle sue sorgenti, impedendo qualsiasi scarico nel torrente del Letimbro, usato per lo addietro, e privando di questo beneficio gli utenti del torrente che sino ad ora sempre se ne servirono solo dopo caduto nel letto del torrente, si vale del suo diritto. A prescindere del resto da ogni altra considerazione, e specialmente della limitazione che i documenti prodotti dagli utenti hanno in loro stessi, non estendendosi che ad una piccola frazione del corso del Letimbro, dal molino Sacco, cioè sino alla città. Sia pure per ipotesi concesso agli opponenti che formi titolo a loro riguardo, ed anche per una concessione a titolo oneroso avuta dal comune investito di completa sovranità quale ebbe a rivendicare liberandosi dal feudo, la deliberazione 12 luglio 1854. *In pleno et generali consilio civicum consiliorum civitatis Saonae more solito convocato, etc.*, questa è quella che autorizzava la nomina dei così detti ufficiali dell'acqua aventi *potestatem et bailiam evacuari, mundari et purgari, facere aquaeductos discurrentes per burgum S. Joannis incipiendo* (si noti bene) *a Molendino S. Lazzari usque ad fossos*; inoltre *tassari, cogere et compellere possint et debeant omnes et quoscumque occupantes, usurpantes et indebite ritenentes aquas bendorum molendorum et discurrentes per dictum aquaeductum impedientes quovis modo earum cursus, etc.*, quale deliberazione fu stata regolarmente eseguita li 18 stesso luglio e approvata dalla *Serenissima* Repubblica li 11 agosto successivo.

Valga pure per titolo loro il capitolo degli statuti politici del 1610. *Electione degli ufficiali sopra l'acqua dei mulini di Lavagnola*, e pur anco si richiamino per di più le disposizioni anche più estensive delli stessi statuti, a pag. 36, che cioè gli *anziani curino e provvedino l'acqua del fiume di Lavagnola e dei mulini non sia indebitamente occupata ed usurpata da persona alcuna, e che in alcun modo non si impedisca il suo corso, sotto pena a loro arbitraria, etc.*; si richiamino pure quelle che sin d'allora provvedevano all'irrigazione dei giardini e terre, a pag. 93, e quelle d'importanza minore riguardanti usi civili, alle pagine 57, 87 e 92, e infine quella a pag. 192, sotto la rubrica della *Costruzione e riparazione del fiume di Lavagnola*, che devesi ritenere l'attuale Letimbro; non cesserà mai però di essere vero il fatto che le sorgenti in questione furono sempre estranee al torrente Letimbro, e le concessioni che in qualunque antichissimo tempo avessero colpite le acque del torrente, non avrebbero potuto avere l'effetto di paralizzare la disponibilità di sorgenti private, che scaturivano all'infuori del suo alveo.

Lo stesso dicasi per le prescrizioni e dell'orario formatosi tra gli utenti nel 1725 dei bandi che vogliorsi pubblicati per impedire le usurpazioni d'acqua sul torrente.

Tutti questi titoli serviranno agli utenti per loro assicurare il diritto all'acqua che corre tra le sponde del Letimbro, non mai ad estendere questo loro diritto sino ad impadronirsi delle sorgenti estranee al torrente, le quali invece debbonsi ritenere che dei prodotti instrumenti furono alienate colli stabili nei quali si trovavano incorporate ai rispettivi proprietari.

Se perciò non esiste titolo efficace suscettibile ad essere invocato dagli utenti per impedire al Cassinis la libera disponibilità delle acque delle sue sorgenti, potranno gli stessi invocare la prescrizione?

Questa questione è in parte risolta dalle stesse considerazioni premesse, che non si ripetono, giacchè se hanno gli utenti usato dell'acqua del torrente, non hanno usato dell'acqua delle sorgenti prima che si immischiasse colle acque del torrente, e quanto poi al proprietario il principio *in facultativis nulla est praescriptio*, è principio di tutti i tempi, e che nel Codice attuale è sancito dall'art. 688.

Di più l'articolo 2106 citato Codice civile vuole prescrivere un possesso legittimo; e, quanto alle acque, non basta un semplice godimento di fatto, tanto più commisto con quelle del torrente, ma il possesso deve raggiungere gli estremi dell'articolo 541; ora dalla più volte menzionata relazione del Genio civile è constatato non solo che l'acqua delle sorgenti, dopo avere inservito ai fondi sovra dei quali nasce, naturalmente cade nel Letimbro, ma si aggiunge ancora che a *favore del Cassinis sta il fatto che non si hanno opere visibili dalle quali apparisca sulle acque delle sorgenti stesse essere stati acquistati diritti di prescrizione a seconda dell'art. 541 Codice civile.* Mancando perciò tutti gli estremi di fatto, manca la prescrizione;

Che è inutile invocare pretese disposizioni contrarie del diritto romano, nonchè l'articolo 642 del Codice Napoleone che per la prescrizione delle acque sorgenti non richiede che le opere apparenti fatte dal proprietario del fondo inferiore sieno fatte nel fondo superiore; poichè per l'uno e per l'altro diritto per prescrivere ci vuole un possesso, e non saranno mai atti di possesso di una servitù sul fondo altrui le opere, per quanto apparenti, che il proprietario fa sul fondo proprio; nessuno contesta agli utenti il loro possesso sulle acque del Letimbro, ma *nulla possessio* provarono sulle acque delle sorgenti prima che si scaricassero nel Letimbro; e se delle acque delle sorgenti godettero commiste con quelle del torrente, questo godimento, per quanto prolungato, sarà sempre agli effetti della prescrizione viziato per difetto di equivocità. Che per le considerazioni premesse rimane inutile altresì lo esperimento delle prove dedotte sia di perizia, sia di prova testimoniale, poichè qualunque sia il numero degli edifizi e delle prese irrigatorie sul Letimbro, qualunque sia l'importanza del contributo delle fontane in questione al corso del Letimbro o all'esercizio delle industrie e irrigazione dei terreni adiacenti, tutto ciò nulla detrae alla piena disponibilità delle sorgenti in questione le quali nascono nelle proprietà private del Cassinis superiori all'alveo del torrente. Quanto poi alla prova testimoniale, il primo capitolo riflette cose agli atti già provate, ed il secondo parimente riflette la sola acqua del torrente e non quella delle sorgenti, che forma l'unico oggetto della questione. Nè cessa di essere vera questa inconchiudenza a fronte delle dedotte circostanze in ordine alla pubblicazione dei bandi; giacchè non si riferiscono detti bandi che al solo orario, il quale sarebbe stato fatto nel 1725; e così mentre da una parte contraddirebbero la discussione orale nella quale si esagerarono questi bandi dicendoli praticati in tutta la vallata e alla Parrocchia di San Bartolomeo fin prima del 1484, e dopo quest'epoca agli stessi Agostiniani e loro manenti, loro specificatamente proibendo la deviazione delle fontane; cosa questa che non fu menomamente provata, nè lo può essere mediante la prova orale; dall'altra neppure rifletterebbero le acque dell'intero torrente, ma invece le sole acque del Letimbro nella parte più bassa verso la città, cioè il bendo dei molini e li proprietari irriganti gli orti e giardini suburbani intestati allo orario stesso;

Che ciò stante, le pretese degli utenti devono senz'altro incombente venire respinte, giacchè, che gli utenti abbiano interesse ad impedire ogni diminuzione delle acque del torrente è evidente, ma un interesse non è un diritto quando la legge non lo riveste di una azione giudiziaria, e se essi potranno farlo valere rimpetto al Comune e nelle vie amministrative, non possono però trasformarlo in azione per valersene avanti l'autorità giudiziaria;

Che lo stesso è dei pretesi riconoscimenti dei diritti degli utenti, quali vogliensi dedurre dalla offerta di garanzia di cui si tenne parola; questa offerta avea per iscopo di superare le difficoltà amministrative per la concessione della condotta, e non può estendersi oltre i limiti in cui fu fatta;

Che passando ora alla seconda questione, questa, sebbene sia stata imprestata agli utenti, la stessa però direttamente non interessa che il comune di Savona, il quale, come rappresentante delle sue frazioni, è il solo soggetto attivo della servitù invocata in base all'articolo 542 del Codice civile vigente. Pretende il Comune che l'acqua delle sorgenti non possa essere deviata dal suo corso, perchè necessaria ai bisogni animali e usi domestici delle borgate di San Bernardo, Santuario e Lavagnola, nella quale ultima altresì fornisce i pubblici lavatoi, in cui si lavano le lingerie della città, bisogno questo che dicesi rientrare in quelli di polizia e di igiene pubblica. Aggiunge essere le acque delle sorgenti necessarie al servizio di diversi molini, i quali servono all'approvvigionamento della città, e inoltre a moltissimi stabilimenti industriali ed agricoli di vario genere, dai quali la popolazione trae il viver suo; e per constatare queste circostanze, la Città di Savona fece anche propria la istanza di perizia domandata dagli utenti ed accettata dagli altri comparsi in causa. Ma la invocata perizia, neppure a questo effetto può riuscire utile alla causa; abbiamo in atti la più volte menzionata relazione del Genio civile 24 giugno 1879, che descrive con piena competenza e lo stato delle sorgenti del Cassinis, e quello del torrente Letimbro, e discute la portata delle opposizioni fatte alla progettata diversione delle acque di cui è caso; 24 sono gli opifizi con diversi molini da cereali e da rusca; le acque del torrente servono in seguito in Lavagnola al lavaggio delle lingerie della città e all'irrigazione degli orti e giardini suburbani e dei terreni lungo la vallata; per constatare quanto è già constatato non è più necessaria una perizia; aggiungi che tal relazione tace però in ordine ai pretesi usi personali degli abitanti della borgata; ma egli è a supporre che un ingegnere competente, rappresentante un uffizio governativo e con incarico espresso di visitare la località e di verificare sul luogo le cause delle opposizioni abbia ommesso un rilievo così importante e primordiale? È egli possibile che lo stesso errore siasi fatto da altro ingegnere che in precedenza nel 1874, cogli stessi incarichi, verificò e riferì della località con parere favorevole all'accoglimento dell'instanza perchè venisse il progetto Cassinis dichiarato di pubblica utilità? Ma v'ha di più in linea di fatto, giacchè nelle molteplici e rinnovate proteste degli utenti, che pur sono essi parte delle popolazioni che si pretendono danneggiate nelle necessità della vita animale, nessuno lamentò questo più grave di tutti i danni minacciati.

Anzi lo stesso municipio di Savona, risulta sempre dalla citata relazione, si limitava a rilevare che la canalazione delle sorgenti Cassinis riusciva a danno degli usi industriali e agricoli di una parte della popolazione, tanto che lo stesso Cassinis, come assessore municipale, per dar prova della sua persuasione di non nuocere alle acque del Letimbro e della sua buona volontà di garantire per ogni caso gli utenti, l'acqua solita nelle massime siccità, votò egli stesso la protesta contro il suo progetto, ciò che addimostra come la protesta della Giunta comunale di Savona altro non facesse che dare autorità alle proteste cumulative degli utenti. È certamente singolare che solo in oggi abbia il municipio di Savona pensato a denunziare il grave danno che dalla sottrazione delle acque della sorgente del Cassinis il torrente Letimbro venisse ad avere per non poter somministrare agli abitanti delle frazioni preindicate l'acqua che loro è necessaria. Questa osservazione basterebbe di per sè ad escludere in fatto la serietà del danno lamentato. Ma anche lo stesso dubbio diventa certezza quando si tenga calcolo di altre circostanze di fatto espresse e nella più volte citata relazione del Genio civile: che cioè lo stesso municipio accetti il progetto Cassinis alla sola condizione che concretasse la garanzia offerta a vantaggio di tutti gli utenti; se dunque nulla vi era di insormontabile all'accettazione del progetto, salvo lo spostamento degli interessi di una parte della popolazione a vantaggio di un'altra, spostamento che il comune di Savona, come rappresentante dell'intera popolazione, voleva evitare, come potrà ritenersi serio, e non dedotto a sola opportunità, un danno così essenzialmente lamentato per gli abitanti delle indicate frazioni?

A fronte però del contegno contraddittorio del comune di Savona e di tutte le circostanze di fatto sovrariferite è evidente che il fatto allegato, che cioè le sorgenti in questione confondendosi colle acque del Letimbro somministrino alla popolazione delle borgate del Santuario, di San Bartolomeo e di Lavagnola l'acqua loro necessaria, non è che un pretesto pel comune per intervenire in causa a rafforzare gli interessi degli utenti, invocando in loro favore una servitù legale che loro non compete, e la perizia instata al riguardo rimane inutile e da rigettarsi.

Che però da questo punto non ancora è risoluta la questione suscitata dalla città di Savona, ma solo circoscritta, giacchè sostiene la detta città che quella servitù protegge altresì e l'uso igienico e di polizia consistente nel lavaggio delle lingerie della città, quale

uso la stessa relazione del Genio civile dice praticato in Lavagnola a mezzo dei lavatoi pubblici da tempo antichissimo, nonchè quello dei molini necessari per l'approvvigionamento della città, e infine tutti gli altri usi industriali ed agricoli dai quali la popolazione della città e borgate ritrae la sua alimentazione; e adagiandosi sopra queste pretese necessità la questione ingigantisce perchè incontra altresì un tal qual sostrato di fatto nella citata relazione del Genio civile atto a prestarle una qualche parvenza ed alimento.

Ma basta por mente alla lettera e spirito dell'invocato art. 542 per andar convinti della insostenibilità di tale assunto. La lettera infatti da sola recide la questione; non può il proprietario deviare la sua sorgente quando somministri agli *abitanti* del comune o di una frazione di esso, l'acqua che loro è necessaria; considera dunque la legge l'acqua necessaria agli *abitanti* del *comune* o *frazione* di esso, dunque è contemplato l'uso dell'acqua comune a tutti, alla universalità, non quello che è speciale solo di una parte o di un individuo; questa non è più necessità di tutti gli abitanti, e tali sono senza dubbio gli usi industriali e agricoli; universali sono solo le necessità della vita, cioè bere, cucinare, lavare, abbeverare il bestiame, e provvedere agli usi comuni di polizia e di igiene; tutti gli altri usi cessano di essere universali perchè non si attengono alla necessità della vita animale. Tanto è vero che tale è la portata letterale della legge, che la stessa dopo aver detto della sorgente che somministri acqua agli abitanti, e quest'acqua sia loro necessaria, soggiunge, *se gli abitanti non ne hanno acquistato l'uso*, ecc., dunque è una servitù di *uso* quella che vuole la legge, e questa è per sua essenza di carattere personale. Risalendo poi allo spirito della legge è anche più evidente la soluzione; giacchè è noto che l'acqua fu sempre considerata o come elemento di prima necessità indispensabile agli usi della vita animale, ovvero come elemento di utilità diversamente apprezzabile; sotto il primo aspetto l'acqua appartiene a tutti, e negare l'acqua fu sempre reputato *durum crudelitati proximum et inumanum*; sotto il secondo aspetto l'acqua appartiene a chi associandola all'agricoltura, alla industria, al commercio, la rende elemento particolare di utilità; utilità che per quanto possa essere o di un solo, o di più, o di una universalità non può mai giuridicamente essere equiparata alle necessità della vita comune.

L'articolo 542, regolando l'uso della proprietà delle acque sorgenti, ne limitò la naturale disponibilità solo a fronte della necessità della vita e della destinazione più naturale e primordiale delle acque stesse, ogni altra utilità è fuori della eccezione; e quando questa utilità si accresce ad essere utilità dell'università, sia essa di un consorzio, di un comune, di una provincia, di uno Stato, vi provvede la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità; ma non sarà mai lecito confondere, colle necessità comuni della vita, ciò che solo può essere oggetto di utilità pubblica e di pubblica espropriazione.

In applicazione di questi concetti, non può dubitarsi che i motivi per cui il comune di Savona pretende invocare l'applicazione dell'articolo 542 del Codice civile, non rappresentano che semplici utilità, vuoi particolari, o più o meno contestabilmente generali, ma sempre insufficienti a mettere in essere l'invocata servitù legale.

Tale non è dubbio essere l'utilità dedotta dal servizio che l'acqua del Letimbro presta, vuoi alle industrie le quali sono rappresentate da ben 24 stabilimenti, vuoi alla irrigazione che fertilizza e la parte bassa della vallata e gli orti e giardini suburbani. Giacchè è evidente che l'utilità e la esistenza di siffatte industrie e coltivazioni non è una necessità della vita degli abitanti del comune di Savona, tale parimente è l'esercizio dei molini per lo approvvigionamento della città, giacchè anche questa utilità non rappresenta che l'esercizio d'una industria particolare a taluno degli abitanti; e se il pane quotidiano è per ogni abitante una necessità della vita, tale non è l'industria dei molini, la quale altro non è che uno dei diversi mezzi maggiormente utili a procurare il soddisfacimento di siffatto bisogno; e colla facilità attuale di mezzi di comunicazione, una borgata od un comune che sia privo della comodità di un molino, può agevolmente supplirvi ricorrendo ai molini dei comuni contermini; nè il comune di Savona, che più d'ogni altro è favorito di mezzi di comunicazione, può pretendere di elevare questa utilità a necessità della vita dei suoi abitanti.

Appena poi è d'uopo notare che i progressi della scienza e dell'arte meccanica in oggi vi suppliscono, con svariatissima moltiplicità di mezzi, alla mancanza delle forze motrici; e ove fosse vero però quanto lamenta il comune, che cioè il Letimbro venisse a cessare dal somministrare la forza motrice per le industrie e pei molini esistenti, si può essere sicuri che l'interesse generale od individuale non tarderebbe a supplirvi introducendo come forza motrice anche il vapore. L'uso poi dell'acqua del Letimbro al servizio dei lavatoi pubblici, ove sogliono lavarsi le biancherie di quasi tutta la città, è indubbiamente un uso igienico e di polizia, a cui provvede il Comune di Savona col concorso dell'industria della gran parte della popolazione di Lavagnola; ma nulla ha che fare quest'uso colla necessità degli abitanti di lavare le loro persone e le loro lingerie; nè è certamente una necessità della vita degli abitanti del Comune di Savona, che le loro lingerie si lavano in pubblici lavatoi, e per industria degli abitanti di Lavagnola?

L'acqua per lavaggio non manca in Savona; ogni maggior comodità è una utilità, a cui bene a ragione provvede il Comune e l'industria privata, non mai una necessità indispensabile pel vivere degli abitanti, neppure sotto questo aspetto, perciò merita accoglimento la tesi del Comune, sia in quanto richiama per sè la perizia instata dagli utenti, sia quanto invoca l'applicazione dell'articolo citato 542 del Codice civile.

Del resto poi questo motivo di eccezione in bocca del Municipio si consuma da se stesso; poichè, qualora le acque delle sorgenti del Cassinis vengano condotte a Savona, verrà indubbiamente a cessare per la città il bisogno di acque per provvedere i pubblici lavatoi, ed a scomparire perciò la necessità di cui è questione. Che al postutto poi, badando al *quid est agendum* ben si può asserire, senza necessità di ulteriori prove, e che il Letimbro non verrà mai a mancare dell'acqua necessaria per lavare, anche per quello che riflette questa speciale industria di Lavagnola, e che a Savona non mancherà l'acqua per soddisfare a tal bisogno; giacchè, è sempre la citata relazione che lo dice, altre sorgenti minori concorrono a mantenere l'acqua corrente nel Letimbro, e dalla deliberazione relativa all'orario risulta che nelle parti più basse del torrente verso la città abbondano i pozzi più che sufficienti a questo bisogno comune.

Che passando infine all'ultima questione relativa all'opposizione degli eredi del fu Francesco Cassinis, la stessa è relativa alla sola sorgente *E*, detta Ravali, e sovra di essa pretendono li opponenti diritto di comproprietà.

Eglino però non produssero nessuna giustificazione; e l'avere invocato il diritto nascente dall'autore comune Gio. Battista Cassinis, è la condanna delle loro pretese.

Non è infatti contestato che la sorgente *E* nasce nel terreno che coll'atto divisionale 31 luglio 1843, rogito Boselli, venne attribuito a Giacomo Luigi Cassinis, ora rappresentato dall'ingegnere attore; in questo atto nessuna disposizione speciale fu presa per la sorgente; la proprietà perciò della sorgente spetta al proprietario del fondo in cui nasce; e se non può dubitarsi che tanto gli stabili ora tenuti dall'attore, quanto quelli delli opponenti convenuti tutti si trovarono riuniti nella persona del comune autore Gio. Battista Cassinis, e se è vero che le acque della sorgente sempre servirono all'irrigazione della loro masseria detta Colletta, ciò potrebbe dar luogo in loro favore ad un qualche diritto di servitù, non mai ad una partecipazione colla proprietà della fonte che loro non venne riservata nell'atto divisionale.

Ciò tanto più deve dirsi a fronte delle risultanze della relazione ultima del Genio civile. Ivi è detto: le acque della sorgente *E* non si versano sui terreni della masseria Colletta dei protestanti (opponenti), come i medesimi asseriscono, ma vengono condotte artificialmente mediante un fossetto attraverso i medesimi per servire alle due masserie Pennina e Cassina dello stesso ingegnere Cassinis (veggasi nel tipo la linea punteggiata che parte dalla sorgente *E* e rappresenta il fossetto o condotta irrigatoria in parola). Tali acque attraversando la Colletta naturalmente saranno usate, se poi tal uso sia in oggi divenuto un diritto, od abbia sempre il carattere di semplice concessione come asserisce il Cassinis (per deferenza ai caseggianti e vicini) sarà da provarsi dalle parti; in appoggio però dell'opposizione sta il fatto della traccia visibile del fosso suddetto. Queste parole della relazione segnano la via che devono gli eredi del Francesco Cassinis tenere per far valere i loro diritti sulla sorgente, ma non è quella certamente di pretendere alla comproprietà.

Che ciò stante li dedotti capi di prova testimoniale, oltre a riescire inaccettabili per difetto di specificazione dei fatti da provarsi, sono altresì irricevibili perchè inutili alla causa, perchè esclusa la pretesa comproprietà e dall'istrumento di divisione prodotto e dal disposto dell'articolo 540 Codice civile. Che in ordine ai danni pretesi dal Cassinis non trovandosi compiuta la istruttoria, deve la causa essere continuata per l'ulteriore discussione, e le spese vanno a carico dei soccombenti.

Per questi motivi,

provvedendo sulle citazioni sopra menzionate, nonchè sopra di quelle di riassunzione contro gli eredi del fu Carlo Stefano Bertolotto 18 febbraio 1883, in contumacia dei non comparsi, Astengo Nicolò - Aonzo Giovanni Battista - Acquarone Giovanni Battista - Acquarone Agostino - Aonzo Andrea - Amafro - Acquarone Antonio - Acquarone Antonia - Besio Stefano fu Giuseppe - Becchi Flaminio - Botta fratelli - Bertolotto Lazzaro - Beltrame Biagio - Bassina Annetta - Barile Francesco - Beruto Paolo - Basa Geronima - Basso Angelo - Basso Giuseppe - Bertolotto Giovanni Battista - Bertolotto Giuseppe - Besio Marcello - Bertolotto Carlo - Baldassare Chiara - Bertolotto Giovanni - Buffo Benedetta - Botta Giovanni - Bertolotto Luigi - Besio Giacomo - Bertolotto Anna - Bertolotto Stefano - Beltrame Teresa - Besio Biscasa - Bertolotto Benedetta - Boagno Paola - Bonanote Giovanni - Beltrame Giacomo - Bonanote Dionigi - Bonanote Giuseppe - Bianchi Giovanni - Bianchi Maddalena - Basso Natale - Carlevarini L. C. fratelli - Campanella fratelli - Cortese G. Carlo fu Carlo - Cortese Giuseppe fu Carlo - Ciarlo Natale - Cera Maria - Caviglia Giovanni Battista - Cortese Lorenzo - Caneva Caterina - Cavana Teresa - Corallo Dario - Cherubini Pietro - Castelli Gaetano - Ciarlo Maria - Casabona Maria - Cera Bernardina - Casabona Giovanni - Ciarlo Giovanni Battista - Carlevarino Lorenzo - Ciarlo Sebastiano - Dellepiane Emanuele fu Tommaso - Dellepiane Agostino fu Giovanni Battista - Dematteis Giovanni - Damonte Giuseppina - Damonte Maria - Dalmazzo Bassino - Dematteis Francesco - Dalbesio Giorgio - Debenedetti Francesco - Damonte Giovanni fu Giovanni Battista - Debenetti Dalmazzo - Debenedetti Cesare - Debenedetti Maria - Frugone Angelo - Ferro C. G. fratelli - Fossati Angela - Ferro Bernardo - Ferro Angela - Ferro Paola - Ferro Marina - Formento Natale - Formento Giuseppe - Ferrari Marianna - Frumento Carlo - Ferro Giovanni Battista - Ferro Eugenio - Ferro Gerolamo - Ferro Tommaso - Formento Lavagna - Fiorito Francesca - Falco Nicolò - Formento Angelo - Frumento Benedetto - Ferrando Caterina - Frumento Giovanna - Frumento Maddalena - Gavotti Marchese fu Luigi - Ghiso Bernardo - Genta Caterina - Gambetta Angela - Gambetta Giuseppina - Gacin Vittorio - Gaione Ambrogio - Garzone Giuseppe - Genta Giuseppe - Ghisolfo Giovanni Battista - Giacchino Antonio - Giacchino Francesco - Ghisolfo Vittoria - Gaione Ignazio - Lavagna Giuseppe fu Gerolamo - Lavagna Carlo fu Angelo - Lavagna A. G. fratelli - Lanaro Benedetto - Lottero Nicoletta - Lottero Orazio - Lavagna Maria - Lavagna Giovanna - Lavagna Giovanni Battista fu Giacomo - Lavagna Antonio - Lavagna Adelina - Lavagna Giuseppe - Lavagna Angelo - Lavagna Gerolamo - Lavagna Pietro - Lavagna Nicolò - Lavagna Giulia - Lavagna Gaetano - Macchioli Vincenzo - Grimaldi suor Maria - Minuto Rosa - Mordeglia Domenico - Mazzona Teresa - Mazzona Dominica - Minuto Natale - Minuto Domenico - Manitto Luigi - Musso Maria - Murialdo Andrea - Minuto Giovanni - Minuto Angelo - Minuto Caterina - Minuto Maria - Moltedo Gerolamo - Musso Caterina - Murialdo Giovanni Battista - Macchiò Giovanna - Macchiò Maddalena - Noceti Giovanni fu Paolo - Negro Giuseppe fu Bernardo - Negro Stefano - Negro Nicolò - Natale Giuseppe - Negro Maria - Negro Antonio fu Vincenzo - Negro Bernardo - Negro Giovanni Maria - Negro Domenico - Negro Angelo - Ottone Antonio - Ottone Luigi - Ponggiglione Carlo - Pignolo Celestino - Parodi Gerolamo - Perusino Giuseppe - Parodi Francesco - Poggi Gius. - Polero Maria - Passero Giuseppe - Profumo Agostino - Pistone Francesco - Pistone Caterina - Ricci Agostino - Rosso Marco - Rossello Angelo - Rebella Vincenzo - Rosso Antonio - Russo Andrea - Rabbino Giovanni - Rampone Angelo - Ratto Rosa - Rapallino Giovanni - Rossi Santa - Russo Maria - Ripalino Teresa - Scarone Giovanni - Satone Maria - Siccardi Angelo - Schiappacasse Caterina - Sguerzo Agostino - Sguerzo Gerolamo fu Agostino - Siccardi Gio. Battista - Schiappacasse Nicolò - Schiappacasse Maria - Sguerzo Maddalena - Traverso Gio. Battista - Teresa suor Luigia del Crocifisso - Tessitore Giuseppe - Torre Luigi - Tessitore Luigi - Tessitore Tomaso - Tessitore Antonio - Turizzi Carlo - Tor-

tarolo Giovanni - Tarsone Antonio - Venturino Caterina - Venturino Giovanni - Vinotti Domenica - Varaldo Giacomo - Viglietti Teresa - Zino Rita - Zunini Giuseppe - Zunini Giovanna - Casaccia Bianca fu Gio., vedova - Bertolotto Carlo Stefano - Bertolotto Carlo, Alessandro, Giacomo, Luigia ed Anna, fratelli e sorelle fu Carlo Stefano - Pongiglione Vincenzo e Vallega Gio. Battista, rispettivi mariti di queste ultime, per l'autorizzazione, tutti domiciliati nel comune di Savona.

Senza attendere alle contrarie istanze, eccezioni e deduzioni, che si rigettano,

Dichiara spettare al Cassinis l'esclusiva proprietà delle sorgenti che nascono nei suoi terreni, alla regione San Bartolomeo del Bosco, in quel di Savona, e specialmente le sorgenti segnate colle lettere *C, D, E* ed *F* del piano dimostrativo 5 marzo 1874, atti Cassinis, con diritto di deviarle a suo piacimento.

Rigetta la domanda di comproprietà fatta sulla sorgente *E* del tipo preindicato, fatta dalle Spagnolo Isabella e Cassinis Angela, quali eredi del fu Francesco Cassinis fu Gio. Battista, salvo alle medesime ogni altro diritto, se e come possa loro competere.

Manda al Cassinis di istruire la causa in rapporto ai danni, in prosecuzione del presente giudizio.

Dichiara le spese tutte a carico dei convenuti da tassarsi dal giudice estensore per difetto di parcella.

Destina l'usciere Raimondi Nicolò, addetto a questo Tribunale, per la notificazione ai contumaci.

Così deliberato in camera di consiglio del Tribunale civile e correzionale di Savona nelle persone degli illustrissimi signori avvocati Michele De Feo, presidente; Eugenio Lago, conte Luigi Villabruna, giudici, li venti luglio milleottocentottantatre.

Firmati: De Feo presidente — Lago estensore — Villabruna — Dal Ponte vicecancelliere.

La presente sentenza venne letta e pubblicata in conformità di legge dal vicecancelliere sottoscritto all'udienza pubblica d'oggi ventisette luglio milleottocentottantatre.

Dal Ponte vicecanc.

Registrato a Savona li 28 luglio 1883, n. 398, Atti giudiziari, riscosse lire diciotto.

Il ricevitore Moroso.»

Copia della sovraestesa sentenza e del presente atto venne da me usciere notificata per pubblici proclami a tutti gli individui comparsi e contumaci elencati nella detta sentenza (ad eccezione di Spagnolo Isabella, Comune di Savona, Dellepiane Davide, Musso Felice e marchese Pallavicini, ai quali venne notificata nei modi ordinari con atto di me usciere in data d'oggi, a tenore del decreto del Tribunale civile 3 settembre corrente summenzionato) mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio periodico della Prefettura di Genova e sul giornale la *Liguria Occidentale* di Savona, a norma di legge e del decreto surriferito.

5377 N. Raimondi usciere.

AVVISO

(2ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Chiavari con suo provvedimento 16 agosto 1883, sull'instanza di Vaccarezza Maria fu Lazzaro, di Carasco, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 2 agosto 1883, mandò assumersi informazioni sull'assenza del di lei fratello Vaccarezza Emanuele fu detto Lazzaro, di Carasco, e farsi le pubblicazioni e notificazioni prescritte dall'art. 23 Codice civile.

Chiavari, 23 agosto 1883.

4305 Garibaldi Ant. caus.

(1ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE

DI DOMODOSSOLA.

Con sentenza in data 10 settembre 1883, debitamente registrata in Domodossola li 15 successivo, vol. 11, numero 110, affissa e pubblicata li 24 stesso mese in Crevoladossola, come da relazione dell'usciere Antonio Pastor, sulla instanza della signora Ricca Giulia, di Crevoladossola, ammessa al beneficio dei poveri con decreto 29 novembre 1882 della Commissione pel gratuito patrocinio presso questo Tribunale, il medesimo dichiarò l'assenza del di lei marito Albertuzzi Santino fu Giovanni, nato a Vigione (Pallanza) e già domiciliato in Crevoladossola, mandando notificarsi la detta sentenza a termini di legge.

Domodossola, 24 settembre 1883.

5426 Avv. L. Veggia proc.

(2ª *pubblicazione*) 5263

EDITTO.

Dalla I. R. Pretura Urbana di Salisburgo, in Austria, viene notificato che la signora contessa Leopoldina di Firmian, vedova del generale italiano Solone di Reccagni, è morta il 23 gennaio 1881 a Salisburgo, e lasciò il testamento de'16 giugno 1879.

In conseguenza di ciò, secondo il § 140 della patente del 9 agosto 1854, collezione delle leggi n. 208, tutti gli eredi, legatari e creditori, austriaci ed esteri, della defunta contessa, i quali hanno qualche diritto sopra la sostanza di essa, vengono invitati a far valere i loro diritti fino all'ultimo novembre 1883, presso questo giudizio distrettuale a Salisburgo, imperciocchè nel caso contrario il processo ventilatorio avrà luogo, e verrà terminato colle persone le quali avranno fatto valere i loro diritti fra questo sovramenzionato termine.

Dalla I. R. Pretura Urbana.

Salisburgo, il 17 agosto 1883.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile della provincia di Caltanissetta,

Vista la nota dell'eccellentissimo primo presidente di Palermo in data dell'8 del corrente settembre, segnata col n. 2099;

Vista la deliberazione della sullodata Corte d'appello in data del 20 agosto del corrente anno, con la quale venne autorizzato lo speciale concorso al posto di notariato in Piazza Armerina, vuoto per la morte del notaro Antonino Franchino Arcurio fra i soli notari di questa provincia, e ne' sensi dell'art. 135;

Visti l'articolo 10 ed alinea 6° del succitato art. 135, testo unico, della legge sul Notariato, non che l'art. 25 del corrispondente regolamento, come ancora la riverita Ministeriale del 29 ottobre 1879, di n. 839;

Vista la tabella prescritta dal Regio decreto indicato nell'art. 4 della suddetta legge,

Rende di pubblica ragione

Che nella comune di Piazza Armerina deve provvedersi una piazza di notaro ivi rimasta vuota per la morte del detto notaro Antonino Franchino Arcurio.

Invita per conseguenza tutti coloro che vogliono aspirarvi perchè fra il termine di giorni 40, cursuri dal 20 dell'andante settembre, presentino al Consiglio notarile di questa provincia la rispettiva domanda, corredata dai documenti, nei modi indicati dall'articolo 27 del sopracitato regolamento, e si previene che, scorsi i 40 giorni di cui sopra è parola, non saranno più accettate petizioni di aspiranti.

Fatto e dato dal locale del Consiglio notarile della provincia di Caltanissetta, oggi 12 settembre 1883.

5413 Il Presidente.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

a norma dell'articolo 23 Codice civile.

Si reca a pubblica notizia che sopra istanza di Bianchi Pietro fu Domenico ed Anna Bracchi fu Battista, ambi di Rovato, ammessi al gratuito patrocinio con decreto 23 marzo 1882, n. 129, della Commissione presso il Tribunale di Brescia, prodotta a mezzo del sottoscritto loro procuratore ufficioso, il Tribunale civile e correzionale in Brescia, con decreto 11 agosto 1883, numero 690 R. R., versando sopra istanza per dichiarazione di assenza di Bracchi Enrico fu Francesco, di Rovato, ordinava assumersi informazioni a riguardo del medesimo, delegando all'uopo il signor pretore di Rovato, e ciò agli effetti dell'art. 23 Codice civile.

4784 Avv. G. Bocchio.

AVVISO.

Il signor Settimio Esdra, commerciante in Roma, piazza Mattei, n. 19, e rappresentante la ditta « Samuel Esdra, » fa noto di avere associato in partecipazione degli utili nel suo negoziato di legname i due figli Mosè e Giacomo mediante regolare atto del 16 luglio 1883, iscritto e pubblicato a forma del vigente Codice di commercio.

Previene poi che pur continuando ad esercitare il commercio sotto la ragione « Samuel Esdra » ha concessa anche ai figli facoltà di firmare nel nome della Ditta.

Roma, 22 settembre 1883.

Pietro Franceschi proc.

Tribunale di commercio di Roma.

Si attesta che l'atto sopramenzionato è stato oggi depositato nella cancelleria di detto Tribunale, ed annotato nel registro d'ordine al n. 204, ed in quello delle Società al n. 81, e che viene conservato nel volume 2°, Documenti, numero 140.

Roma, 22 settembre 1883.

5408 Il vicecanc. G. Neri.

AVVISO PER AUMENTO DI SESTO.

Il cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Roma

Fa noto

Che nell'udienza del giorno 19 settembre corrente mese ebbe luogo la vendita del seguente fondo, espropriato ad istanza di Perrier Carlo, in danno di Conscience Giovanni Enrico ed altri.

Descrizione del fondo.

Casa da cielo a terra, sita in Roma, nel rione IV, via Mario dei Fiori, numeri 37-A, 37-B, 37-C, 38, via della Croce, numeri 11-A e 12, iscritta al catasto di Roma, numero di mappa 893, e composta di due piani superiori e soffitte e piani terreni e cantine, confinante coi beni di D. Barnalori, Manzelli e Franz, ecc., gravata dell'annua imposta erariale di lire 253 13;

Che il detto fondo venne aggiudicato al signor Ruspoli Luigi fu Bartolommeo, domiciliato in Roma, per il prezzo di lire 38,320;

Che su detto prezzo può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria nei quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

Che il termine utile per siffatto aumento scade col giorno tre ottobre p. v., con avvertenza che l'offerente dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 680 Codice procedura civile.

Roma, 22 settembre 1883.

Il vicecanc. Di Placido.

Per copia conforme, ecc., si rilascia per uso dell'inserzione.

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Roma,

Li 22 settembre 1883.

5407 Il vicecanc. R. Di Placido.

(2ª *pubblicazione*).

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.

DI VITERBO.

Nel giudizio di spropriazione forzata, promosso da Cherubini Cristoforo, di Capranica di Sutri, contro Lanzalunga Carlo ed altri, di Capranica, nonchè Palazzi Stefano, terzo possessore,

In seguito di aumento di sesto fatto in questa cancelleria il giorno cinque corrente dal sig. Stefano Palazzi, con il quale esso Palazzi offriva lire 2260 pel tinello e cantina, e lire 1350 pel terreno vignato,

Il presidente del Tribunale suddetto, in data 9 corrente mese, fissava pel nuovo incanto l'udienza del giorno 18 (diciotto) ottobre prossimo futuro.

Descrizione degli stabili.

I lotto — Tinello e cantina, contrada Il Ponticello, in catasto coi numeri di mappa 55 sub. 3, e 60 sub. 1, confinanti Palazzi Sisto, Speranza Giuseppe e strada, e coi numeri civici 420 e 423, posti in Capranica.

II lotto — Terreno vignato, sito in territorio di Capranica, vocabolo Paglianello, confinante Lanzalunga Carlo del fu Vincenzo, Cherubini Cristoforo e Passarelli Aurelio, segnato in mappa sez. 2ª, nn. 613, 614 e 941.

Le condizioni della vendita si trovano riportate nel bando.

Per copia conforme per uso d'inserzione,

Viterbo, 23 settembre 1883.

5406 Avv. Giuseppe Cassani proc.

(2ª *pubblicazione*).

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.

di Viterbo.

Bando per vendita giudiziaria

promossa da Pintoni D. Antonio e consorti di lite, domiciliati elettivamente in Viterbo, via Chigi, n. 2, nello studio dell'avv. Giuseppe Angelini che li rappresenta,

Contro

Pieruzzi Domenica, assistita dal marito Bonanni Bartolomeo.

Il cancelliere del Tribunale suddetto, visto il verbale d'incanto infruttuoso del 6 agosto 1883, col quale venne ordinato ribassarsi di due decimi il prezzo e stabilita l'udienza dell'11 ottobre,

Rende a pubblica notizia

Che alla pubblica udienza di giovedì 11 ottobre 1883, ore 10 antimeridiane, si procederà in via di rivendita all'incanto degli stabili infradescritti e colle condizioni qui appresso.

Descrizione dei fondi.

1. Fabbricato, sito in Viterbo, contrada Il Corso e piazza Vittorio Emanuele, ai numeri di mappa 1459 sub. 2, 1468, 1469, 1470 sub. 2, 1471, a confine la piazza e via Corso Vittorio Emanuele, Pieruzzi, salvi ecc.

2. Fabbricato, sito ove sopra in via Le Convertite, ai numeri di mappa 1490, 1491, gravato dell'annuo canone di romani scudi 18, pari a lire 96 75, a favore dell'Ospizio di San Carlo di Viterbo, confinante la strada, beni comunali, Tamantini Agostino.

Condizioni della vendita.

1. La vendita verrà effettuata in due separati lotti. Il primo lotto lire 28,164. Il secondo per lire 1284.

2. La delibera sarà effettuata al migliore offerente che non potrà essere ammesso ad offrire se non depositato il decimo e lo importare approssimativo delle spese, e per il 1° lotto lire 1500, per il 2° lire 250.

3. Non verranno ammesse offerte in aumento minori di lire cinque.

Viterbo, 11 settembre 1883.

5370 Il cancelliere Bollini.

CAMERANO NATALE, Gerente.

Tipografia della Gazzetta Ufficiale.